

CODICE FAMIGLIA

Versione consolidata del 4 febbraio 2016

LEGGE N° 70-03 SUL CODICE DI FAMIGLIA¹

Come modificato dalle seguenti leggi:

- Dahir n. 1-16-2 del 1° Rabii II 1437 (12 gennaio 2016) promulgante la legge n. 102-15; Bollettino Ufficiale n° 6436 del 24 rabii II 1437 (4 febbraio 2016), p. 163;

- Dahir n. 1-10-103 di Chaabane 3, 1431 (16 luglio 2010) promulgante la legge n. 08-09; Bollettino Ufficiale n° 5862 del 23 chaabane 1431 (5 agosto 2010), p. 1522.

1 - Bollettino Ufficiale n.5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 667.

DAHIR N° 1-04-22 DI HIJA 12, 1424 (3 FEBBRAIO 2004)
LEGGE PROMULGA N. 70-03
CODICE FAMIGLIA2

ELOGIO A DIO SOLO !

(Gran Sigillo di Sua Maestà Mohammed VI)

Si sappia qui: che Dio elevi e rafforzi il suo tenore!

Che Nostra Maestà Cherifiana,

Vista la Costituzione, in particolare i suoi articoli 26 e 58,

HA DECISO QUANTO

SEGUE: Viene promulgata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale, a seguito di questo Dahir, Legge n. 70-03 sul Codice della Famiglia, adottata dalla Camera dei Rappresentanti e dalla Camera dei Consiglieri.

Fatto a Rabat, il 12 hija 1424 (3 febbraio 2004).

Per la controfirma:

Il primo ministro,

DRISS JETTOU.

2 - Bollettino Ufficiale n.5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 667.

PREAMBOLO

Sin dalla sua ascesa al trono dei suoi gloriosi antenati, Sua Maestà il Re Mohammed VI, Comandante dei Fedeli, che Dio lo glorifichi, ha cercato di porre la promozione dei diritti umani al centro del progetto sociale democratico e moderno che è impegnato sotto l'impulso regale.

Oltre alla preoccupazione per l'equità nei confronti delle donne, il progetto mira in particolare a proteggere i diritti del bambino e a preservare la dignità dell'uomo, senza discostarsi dai disegni tolleranti di giustizia, uguaglianza e solidarietà che sostiene l'Islam. Allo stesso tempo, dà ampio spazio allo sforzo giurisprudenziale dell'*Ijtihad* e all'apertura allo spirito del tempo e alle esigenze di sviluppo e progresso.

Fu il defunto Sovrano, Sua Maestà il Re Maometto V - Che Dio riposi la sua anima - che, non appena il Marocco riacquistò la sua piena sovranità,

Incentrato sulla promulgazione di un codice dello status personale (*Moudawana*) che doveva costituire una prima pietra miliare nella costruzione dello stato di diritto e nel processo di armonizzazione delle prescrizioni relative a tale status. Quanto all'opera intrapresa dal compianto Sua Maestà il Re Hassan II, - che Dio lo abbia nella Sua santa misericordia, è stata caratterizzata in particolare dalla consacrazione costituzionale del principio di uguaglianza davanti alla legge. Il defunto Re, infatti, prestò altissima e benevola attenzione alle questioni che toccavano la famiglia, i cui effetti concreti erano chiaramente palpabili in tutti gli ambiti della vita politica, istituzionale, economica, sociale e culturale. Infatti, e tra le altre conseguenze di questa evoluzione, le donne marocchine hanno raggiunto uno status che ha permesso loro di mettersi in gioco e di investirsi efficacemente nei vari settori della vita pubblica.

Proseguendo nel giudizioso sentiero tracciato dal suo venerato nonno e padre, Sua Maestà il Re Mohammed VI - che Dio lo assista - si è mostrato determinato a dare piena espressione alla democrazia partecipativa locale. Rispondendo alle legittime aspirazioni del popolo marocchino e confermando la volontà unanime della Nazione e della sua Guida Suprema, di andare avanti con decisione sulla via della riforma globale, del progresso sostenuto e della maggiore influenza della cultura e della civiltà del Regno, Sua Maestà il Re Maometto VI - che Dio lo custodisca - ha insistito affinché la famiglia marocchina, fondata sui principi di corresponsabilità, uguaglianza e giustizia, viva nel bene

l'intelligenza, nell'affetto e nella comprensione reciproci e nel fornire ai suoi figli una sana ed equilibrata educazione, costituisce un anello essenziale nel processo di democratizzazione della società, di cui è, inoltre, cellula fondamentale.

Da quando gli è toccato l'ufficio supremo della Commenda dei Credenti, il Sovrano, da saggio e saggio visionario, si è adoperato per realizzare questo progetto, istituendo una Commissione Consultiva Reale, composta da eminenti esperti e da Ouléma, uomini e donne, di molteplici e variegate provenienze, sensibilità e aree di competenza. Affidandogli il compito di effettuare un'approfondita revisione del Codice dello stato personale, Sua Maestà non ha mancato di fornirgli stabilmente le Sue alte direttive e i Suoi illuminati consigli, per la corretta redazione di un nuovo Codice della Famiglia. Il Sovrano ha insistito, al riguardo, sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni legali e di tenere costantemente presenti i veri disegni e scopi dell'Islam generoso e tollerante.

Sua Maestà ha anche esortato i membri della Commissione a sfruttare lo sforzo giurisprudenziale *dell'Ijtihad*, tenendo conto dello spirito dei tempi, degli imperativi dell'evoluzione e degli impegni assunti dal Regno in materia di diritti umani universalmente riconosciuti.

Questo processo, portato avanti con l'Alta Regia Sollecitudine, è stato coronato dall'elaborazione di un Codice di Famiglia, storico, precursore e inedito nei contenuti e nelle disposizioni tanto quanto nella sua contemporanea veste giuridica linguistica e perfettamente in fase con il generoso e prescrizioni e obiettivi tolleranti dell'Islam.

Le soluzioni previste dal nuovo Codice, infatti, portano il sigillo dell'equilibrio, della correttezza e dell'operatività. Riflettono lo sforzo giurisprudenziale illuminato e aperto che è stato e deve essere dispiegato, così come i diritti dei cittadini marocchini, che devono essere ancorati e consacrati nel rispetto dei riferimenti religiosi celesti.

La saggezza, la lungimiranza, il senso di responsabilità e il realismo con cui Sua Maestà il Re Mohammed VI, che Dio lo glorifichi, ha avviato il processo di sviluppo di questo monumento legale e sociale, costituiscono motivo di orgoglio per entrambe le camere del Parlamento, che sono orgogliose del notevole cambiamento storico rappresentato dal Codice della Famiglia e lo considerano un testo giuridico fondativo della moderna società democratica.

I rappresentanti della Nazione in Parlamento apprezzano molto l'iniziativa democratica reale di sottoporre il progetto di Codice della famiglia all'esame delle due camere. Con questo atto, Sua Maestà, quale Commendatore dei Fedeli e rappresentante supremo della Nazione, conferma la sua fiducia nel ruolo vitale assegnato al Parlamento nella costruzione democratica dello Stato delle istituzioni.

Il Parlamento esprime inoltre la sua gratitudine per la cura con cui Sua Maestà il Re ha assicurato l'istituzione di una giustizia familiare specializzata, equa, qualificata, moderna ed efficiente. Riafferma la mobilitazione di tutte le sue componenti dietro Amir Al *Mouminine* per assicurare tutti i mezzi e i testi capaci di costituire un sistema legislativo esaustivo e armonioso, al servizio della coesione familiare e della solidarietà sociale.

Per tutte queste considerazioni, il Parlamento esprime orgoglio per le parole edificanti e le direttive illuminate dello storico discorso che Sua Maestà il Re ha pronunciato in occasione dell'inaugurazione del secondo anno legislativo della 7a legislatura. Li adotta considerandoli il miglior preambolo possibile del Codice della Famiglia. Al riguardo, si possono citare i seguenti brani del discorso di Sua Maestà il Re, che Dio lo assista:

“Indirizzando le Nostre Alte Direttive a questa Commissione e decidendo sulla bozza del Codice della Famiglia, intendevamo vedere introdotte le seguenti riforme sostanziali:

1. Adottare una formulazione moderna, invece di concetti che minano la dignità e l'umanità della donna e pongono la famiglia sotto la responsabilità congiunta di entrambi i coniugi. A questo proposito, mio nonno il profeta *Sidna Mohammed* - Pace e salvezza su di lui - disse: "le donne sono uguali agli uomini agli occhi della legge". È stato inoltre riferito che disse: "Degno è l'uomo che li onora, e ignobile è chi li umilia".

2. Fare della tutela (*wilaya*) un diritto della donna adulta, che essa esercita secondo la sua scelta e i suoi interessi, e questo, in virtù della lettura di un versetto coranico secondo il quale la donna non può essere costretta a contrarre matrimonio contro la loro volontà: «Non impediti loro di rinnovare i vincoli matrimoniali con i mariti se i due coniugi sono d'accordo su ciò che ritengono giusto». La donna può, tuttavia, nominare volontariamente suo padre o uno dei suoi parenti a tale scopo.

3. Assicurare la parità tra uomini e donne per quanto riguarda l'età del matrimonio, fissata uniformemente a 18 anni, secondo alcune prescrizioni del Rito Malechita; e lasciare alla discrezione del giudice la riduzione di tale età in casi giustificati.

Assicurare anche la parità tra la ragazza e il ragazzo affidato all'affidamento, lasciando loro la libertà di scegliere la propria devoluta, all'età di 15 anni.

4. Per quanto riguarda la poligamia, abbiamo assicurato che si tenga conto dei disegni dell'Islam tollerante che è legato alla nozione di giustizia, a tal punto che l'Onnipotente ha concesso alla possibilità della poligamia una serie di severe restrizioni: "Se hai paura di essere ingiusto, sposane uno solo". Ma l'Onnipotente ha escluso l'ipotesi di perfetta equità, dicendo in sostanza: "non puoi trattare tutte le tue mogli con uguaglianza, anche se ti ostini a farlo"; il che rende la poligamia legalmente quasi impossibile. Allo stesso modo, abbiamo tenuto presente questa notevole saggezza dell'Islam che autorizza un uomo a prendere una seconda moglie, del tutto legalmente, per cause di forza maggiore, secondo rigidi criteri draconiani e con, in aggiunta, l'autorizzazione del giudice.

D'altra parte, nell'ipotesi di un divieto formale della poligamia, l'uomo sarebbe tentato di ricorrere ad una poligamia di fatto, ma illecita. Di conseguenza, la poligamia è autorizzata solo nei casi e alle seguenti condizioni legali:

- Il giudice autorizza la poligamia solo se garantisce la capacità del marito di trattare l'altra moglie e i suoi figli in modo equo e alla pari con la prima, e di garantire loro le stesse condizioni di vita, e se ha un argomento oggettivo eccezionale per giustificare la sua ricorso alla poligamia;

- La donna può subordinare il matrimonio alla condizione, iscritta nell'atto, che il marito si impegni ad astenersi dal prendere altre mogli.

- Tale condizionalità è, infatti, assimilata ad un diritto che gli spetta. A questo proposito, Omar Ibn *Khattab* - che Dio si compiaccia di lui - ha affermato: "I diritti sono validi solo per le condizioni ad essi annesse", "Il contratto prende il posto di legge per le parti" (*Pacta Sunt Servanda*). In assenza di tale condizione, spetta a lui convocare la prima moglie e chiederne il consenso, notificare alla seconda moglie che il coniuge è già sposato e ottenere anche il suo consenso.

Inoltre, dovrebbe essere aperta alla donna il cui marito ha appena preso una seconda moglie per chiedere il divorzio per pregiudizio subito.

5. Per concretizzare l'Alta Regia Sollecitudine di cui circondiamo i Nostri cari sudditi residenti all'estero, e per rimuovere le costrizioni e le difficoltà che subiscono in occasione della costituzione dell'atto di matrimonio, semplificando la procedura, in modo che è sufficiente stabilirlo alla presenza di due testimoni musulmani, secondo le procedure vigenti nel Paese ospitante, e farlo registrare dai servizi consolari o giudiziari marocchini, secondo questa raccomandazione del Profeta: "Facilitare, non complicare!"
»

6. Divorziare, come scioglimento dei vincoli matrimoniali, diritto esercitato sia dal marito che dalla moglie, secondo le condizioni giuridiche proprie di ciascuna delle parti e sotto il controllo giurisdizionale. Si tratta, infatti, di restringere il diritto di divorzio riconosciuto all'uomo, attribuendovi norme e condizioni atte a prevenire un uso abusivo di tale diritto. Il Profeta - Preghiera e Salvezza su di Lui - disse a questo proposito: "il più esecrabile (degli atti) lecito, per Dio, è il divorzio". Per fare ciò è necessario rafforzare i meccanismi di conciliazione e mediazione, coinvolgendo la famiglia e il giudice. Se il potere di divorzio spetta al marito, anche la moglie ha la prerogativa, attraverso il diritto di opzione. In ogni caso sarà necessario, prima di autorizzare il divorzio, assicurarsi che la donna divorziata possa beneficiare di tutti i diritti a lei riconosciuti. Inoltre, è stata adottata una nuova procedura di divorzio. Si richiede la preventiva autorizzazione del tribunale e la liquidazione dei diritti spettanti alla moglie e ai figli da parte del marito, prima della registrazione del divorzio. Prevede inoltre l'inalterabilità del divorzio verbale in casi eccezionali.

7. Estendere il diritto della donna di chiedere il divorzio giudiziale, per violazione da parte del marito di una delle condizioni previste nell'atto di matrimonio, o per pregiudizio subito dalla moglie, quali la mancanza di mantenimento, l'abbandono della casa coniugale, violenza o qualsiasi altro abuso, secondo lo stato di diritto generale che sostiene l'equilibrio e il giusto mezzo nei rapporti coniugali. Questa disposizione risponde anche alla preoccupazione di rafforzare l'uguaglianza e l'equità tra i due coniugi. Come è stato istituito il divorzio di comune accordo, sotto il controllo giudiziario.

8. Preservare i diritti del bambino inserendo nel Codice le disposizioni pertinenti delle convenzioni internazionali ratificate dal Marocco, e ciò, tenendo sempre presente l'interesse del bambino in materia di affidamento, che dovrebbe essere affidato alla madre, poi al padre, poi alla nonna materna. In caso di impedimento spetta al giudice decidere sulla concessione dell'affidamento alla persona più in grado di assumerlo tra i parenti del figlio e tenendo conto dell'interesse esclusivo del figlio. Inoltre, la garanzia di un alloggio dignitoso per il figlio, oggetto dell'affidamento, diventa ormai un obbligo distinto da quelli in materia di alimenti. Sarà accelerato il procedimento di definizione delle problematiche relative alla predetta pensione, in quanto dovrà concludersi entro un termine non superiore ad un mese.

9. Tutelare il diritto del figlio al riconoscimento della sua paternità nel caso in cui il matrimonio non sia formalizzato da un atto, per cause di forza maggiore. Il tribunale si basa, a tal fine, su prove tendenti a stabilire la filiazione. Inoltre, è previsto un periodo di cinque anni per risolvere le questioni in sospeso in questo settore, al fine di risparmiare le sofferenze e le privazioni dei bambini in una situazione del genere.

10. Conferire al nipote e al nipote da parte di madre, il diritto di ereditare dal nonno, nel lascito obbligatorio, alla stregua dei nipoti da parte di figlio, e ciò, in applicazione del principio dello sforzo giurisprudenziale (*Ijtihad*) e per il bene della giustizia e dell'equità.

11. Per quanto riguarda la questione della gestione dei beni acquisiti dai coniugi durante il matrimonio, fermo restando la regola della separazione dei rispettivi beni, i coniugi possono, in linea di principio, concordare le modalità di gestione dei beni acquisiti in comune, in un documento separato dal certificato di matrimonio. In caso di disaccordo si ricorre alle regole generali di prova per la valutazione da parte del giudice del contributo di ciascuno dei coniugi alla fruttificazione del patrimonio familiare.

Signore e signori, onorevoli parlamentari

Queste riforme, la più importante delle quali abbiamo appena menzionato, non devono essere viste come una vittoria di un campo sull'altro, ma piuttosto come conquiste a beneficio di tutti i marocchini. Ci siamo assicurati che siano coerenti con i principi e i riferimenti seguenti:

- Non posso, in qualità di *Amir Al Mouminin*, autorizzare cosa Dio ha proibito, né proibito ciò che l'Altissimo ha autorizzato;

- È necessario trarre ispirazione dai disegni dell'Islam tollerante che onora l'Uomo e sostiene la giustizia, l'uguaglianza e la convivenza armoniosa, e fare affidamento sull'omogeneità del rito Maliki, nonché sulla *'jtihad* che fa dell'Islam una religione adattata tutti i luoghi e tutti i tempi, nel processo di elaborazione di un moderno Codice di Famiglia, in perfetta sintonia con lo spirito della nostra religione tollerante;

- Il Codice non va considerato come una legge emanata esclusivamente per le donne, ma come un dispositivo destinato a tutta la famiglia, padre, madre e figli. Obbedisce alla preoccupazione, allo stesso tempo, di rimuovere l'ingiustizia che grava sulle donne, di proteggere i diritti dei bambini e di preservare la dignità dell'uomo.

Chi di voi accetterebbe che la sua famiglia, moglie e figli gettato in strada, o che sua figlia o sua sorella siano maltrattate?

- Re di tutti i marocchini, non leggiamo a favore di questa o quella categoria, di questo o quel partito. Incarniamo la volontà collettiva della *Ummah*, che consideriamo la Nostra grande famiglia.

Ansiosi di preservare i diritti dei Nostri fedeli sudditi di fede ebraica, abbiamo insistito nel riaffermare, nel nuovo Codice della Famiglia, l'applicazione loro delle disposizioni dello statuto personale ebraico marocchino.

Benché il Codice del 1957 sia stato stabilito prima dell'istituzione del Parlamento: e modificato, con dahir, nel 1993 durante un periodo costituzionale transitorio, abbiamo ritenuto necessario e giudizioso che il Parlamento si adesci, per la prima volta, al progetto di Codice della Famiglia, per quanto agli obblighi civili che ne derivano, fermo restando che i suoi provvedimenti di natura religiosa rientrano nella giurisdizione esclusiva di *Amir Al Mouminine*.

Ci aspettiamo che siate all'altezza di questa responsabilità storica, sia nel rispetto della sacralità delle disposizioni del progetto, che si ispirano ai disegni della nostra religione generosa e tollerante, sia in occasione dell'adozione di altre disposizioni.

Queste disposizioni non devono essere percepite come testi perfetti, né accolte con fanatismo. Si tratta piuttosto di avvicinarli con realismo e perspicacia, poiché provengono da uno sforzo dell'*Ijtihad* valido per il Marocco di oggi, aperto al progresso che perseguiamo con saggezza, in modo progressivo, ma risolto.

In qualità di Amir Al *Mouminine*, giudicheremo il tuo operato in questa materia, sulla base di queste divine prescrizioni: "consultali sulla questione" e "se la tua decisione è presa, puoi contare sull'appoggio di Dio".

Ansiosi di riunire le condizioni per un'efficace attuazione del Codice della Famiglia, abbiamo inviato una Regia Lettera al Nostro Ministro della Giustizia, rilevando che l'attuazione di questo testo, indipendentemente dagli elementi di riforma che include, rimane dipendente dalla creazione di tribunali familiari equi, moderni ed efficienti. L'applicazione dell'attuale Codice, infatti, ha confermato che le carenze e carenze individuate, non erano dovute solo alle disposizioni del Codice in quanto tale, ma piuttosto all'assenza di qualificate giurisdizioni Familiari sul piano materiale, umano e procedurale, in grado di riunire le necessarie condizioni di giustizia ed equità e garantire la necessaria rapidità nel disbrigo delle cause e nell'esecuzione delle sentenze.

Gli abbiamo anche ordinato, oltre alla rapida costituzione del Fondo di Assistenza Familiare, di predisporre locali idonei per i Tribunali della Famiglia, nei vari tribunali del Regno, e di assicurare la formazione di dirigenti qualificati ai diversi livelli, in vista di i poteri conferiti da questo progetto alla Giustizia.

Gli abbiamo inoltre ordinato di sottomettersi a Nostra Maestà, proposte per l'istituzione di una commissione di esperti, incaricata di redigere una guida pratica comprendente i vari atti, provvedimenti e procedimenti concernenti i Tribunali della famiglia, al fine di farne un unico riferimento per tali tribunali, sostituendo modalità di applicazione del Codice Famiglia. È importante, inoltre, curare la riduzione dei termini previsti dal codice di procedura civile vigente, in merito all'esecuzione delle decisioni assunte in materia di Codice della famiglia.

LEGGE N° 70-03 CODICE FAMIGLIA

CAPO PRELIMINARE: DISPOSIZIONI GENERALI

Primo articolo

Questa legge è chiamata Codice della Famiglia. Di seguito è richiamato dal Codice.

Sezione 2

Le disposizioni del presente Codice si applicano:

- 1) a tutti i marocchini, anche di altra nazionalità;
- 2) ai rifugiati, compresi gli apolidi, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status di rifugiato;
- 3) a qualsiasi rapporto tra due persone quando una di esse lo sia Marocchino;
- 4) qualsiasi relazione tra due persone di nazionalità marocchina quando uno di loro è musulmano.

I marocchini di fede ebraica sono soggetti alle regole di status Personale ebraico marocchino.

Sezione 3

La Corona agisce come il partito principale in tutte le azioni volte all'applicazione delle disposizioni del presente Codice.

PRENOTA UNO: MATRIMONIO

TITOLO PRIMO: FIDANZAMENTO E MATRIMONIO

Sezione 4

Il matrimonio è un patto basato sul mutuo consenso per stabilire un'unione legale e duratura tra un uomo e una donna. Il suo scopo è la vita nella fedeltà reciproca, nella purezza e nel fondamento di una famiglia stabile sotto la direzione di entrambi i coniugi, secondo le disposizioni del presente Codice.

CAPITOLO PRIMO: IMPEGNO

Sezione 5

Un fidanzamento è una reciproca promessa di matrimonio tra a uomo e una donna.

Il fidanzamento ha luogo quando le due parti esprimono, con qualsiasi mezzo comunemente accettato, la loro reciproca promessa di contrattare nozze. È il caso della recita della Fatiha e delle pratiche accettate dall'uso e dal costume in termini di scambio di doni.

Sezione 6

Le due parti si considerano fidanzate fino alla conclusione del certificato di matrimonio debitamente registrato. Entrambe le parti possono rompere il fidanzamento.

Sezione 7

La rottura dell'incarico non dà diritto a risarcimento.

Tuttavia, se una delle due parti commette un atto pregiudizievole all'altro, la parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni.

Sezione 8

Ciascuno dei due fidanzati può chiedere la restituzione dei doni offerti, a meno che la rottura del fidanzamento non sia a lui imputabile. I regali vengono restituiti così come sono o in base al loro valore reale.

Sezione 9

Quando il *Sadaq* (la dote) è stato pagato in tutto o in parte dal fidanzato, e si è verificato il fallimento del fidanzamento o la morte di uno dei fidanzati, il fidanzato o i suoi eredi possono chiedere la restituzione dei beni restituiti .o, in mancanza, il loro equivalente o il loro valore il giorno della consegna.

In caso di rifiuto da parte della fidanzata di restituire in contanti il valore del *Sadaq* utilizzato per l'acquisto del *Jihaz* (corredo nuziale e suppellettili), spetta al responsabile dell'infrazione sopportare, ove applicabile, il perdita con conseguente possibile deprezzamento della *Jihaz* dalla sua acquisizione.

CAPO II: MATRIMONIO

Sezione 10

Il matrimonio si conclude per mutuo consenso (*Ijab e Quaboul*) delle due parti contraenti, espresso in termini consacrati o utilizzando qualsiasi espressione accettata dalla lingua o dall'uso.

Per chiunque non sia in grado di esprimersi oralmente, il consenso risulta validamente da una scritta se l'interessato può scrivere, altrimenti da un segno comprensibile dall'altra parte e dai due *adoul*.

Sezione 11

Il consenso di entrambe le parti deve essere:

- 1) espresso verbalmente, se possibile, altrimenti per iscritto o con qualsiasi segno comprensibile;
- 2) concordante ed espresso immediatamente;
- 3) determinante e non soggetto a ritardo o condizione sospensiva o risolutiva.

Sezione 12

Le disposizioni dei seguenti articoli 63 e 66 si applicano all'atto matrimoniale viziato da coercizione o frode.

Sezione 13

La conclusione del matrimonio è soggetta alle seguenti condizioni:

- 1) la capacità del marito e della moglie;
- 2) il mancato accordo sulla soppressione del *Sadaq* (la dote);
- 3) la presenza del tutore matrimoniale (Wali), nel caso in cui quest'ultimo sia previsto dal presente Codice;
- 4) il riconoscimento da parte dei due *adoul* del consenso dei due coniugi e la sua trascrizione;
- 5) l'assenza di impedimenti legali.

Sezione 14

I marocchini residenti all'estero possono contrarre matrimonio, secondo le formalità amministrative locali del paese di residenza, a condizione che ne sussistano le condizioni di consenso, capacità, presenza del tutore matrimoniale (Wali), se applicabile, e che non sussistano impedimenti o accordi legali sulla soppressione di *Sadaq* (la dote) e questo, alla presenza di due testimoni musulmani e fatte salve le disposizioni del successivo articolo 21.

Sezione 15

I marocchini, avendo contratto matrimonio secondo la legislazione locale del paese di residenza, devono depositare copia del certificato di matrimonio, entro tre mesi dalla data della sua conclusione, ai servizi consolari marocchini del luogo di residenza. l'atto.

In assenza di servizi consolari, copia dell'atto di matrimonio è inviata entro lo stesso termine al Ministero degli Affari Esteri.

Detto ministero trasmette detta copia all'Ufficiale di stato civile e alla sezione giustizia familiare del luogo di nascita di ciascuno dei coniugi.

Se i coniugi o uno di loro non sono nati in Marocco, la copia viene inviata alla sezione della giustizia familiare di Rabat e al pubblico ministero presso il tribunale di primo grado di Rabat.

Sezione 16

L'atto recante l'atto di matrimonio costituisce il mezzo di prova di tale matrimonio.

Quando motivi impellenti hanno impedito la costituzione dell'atto di matrimonio in tempo utile, il tribunale ammette,

durante un'azione per il riconoscimento del matrimonio, tutti i mezzi di prova nonché l'uso della perizia.

Il giudice prende in considerazione, all'udienza di un'azione di riconoscimento del matrimonio, l'esistenza di figli o di gravidanza derivanti dal rapporto coniugale e che l'azione è stata avviata durante la vita di entrambi i coniugi.

L'azione di riconoscimento del matrimonio è ammissibile per un periodo transitorio massimo di quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge³.

Sezione 17

Il matrimonio si conclude alla presenza delle parti contraenti. Tuttavia, a tal fine può essere conferita una procura, previa autorizzazione del giudice di famiglia incaricato del matrimonio, alle seguenti condizioni:

- 1) l'esistenza di circostanze particolari che impediscono al preponente di farlo concludere il matrimonio di persona;
- 2) il mandato deve essere accertato in forma autentica o sottoscritta privato con firma notarile del mandante;
- 3) il mandatario deve essere maggiorenne, avere piena capacità civile e soddisfare le condizioni per la tutela nel caso in cui sia incaricato dal tutore matrimoniale (*wali*);
- 4) il mandante deve indicare nel mandato il nome dell'altro coniuge, la sua descrizione e le informazioni relative alla sua identità, nonché ogni informazione che ritenga utile riportare;
- 5) il mandato deve menzionare l'importo del *Sadaq* (la dote) e specificare, se necessario, quanto deve essere pagato in anticipo o in tempo utile. Il preponente può fissare le condizioni che vuole introdurre nell'atto e le condizioni dell'altra parte, da lui accettate;
- 6) il mandato deve essere visto dal predetto giudice di famiglia, dopo che questi abbia accertato che esso soddisfi le prescritte condizioni.

3-Quarto comma modificato dall'articolo unico del Dahir n° 1-16-2 di 1^{er} Rabi II 1437 (12 gennaio 2016) che promulga la Legge n. 102-15; Bollettino Ufficiale n° 6436 del 24 rabi II 1437 (4 febbraio 2016), p. 163.

Sezione 18

Il giudice non può assumersi la responsabilità personale di concludere, né per sé né per i suoi ascendenti o discendenti, il matrimonio di una persona sotto la sua tutela.

TITOLO II: CAPACITÀ, VIGILANZA

MATRIMONIALE E SADAQ (IL PUNTO)

CAPITOLO UNO: CAPACITÀ E

TUTELA MATRIMONIALE

Sezione 19

Si acquista la capacità matrimoniale, per il ragazzo e la ragazza che godono delle loro facoltà mentali, all'età di diciotto anni gregoriani.

Sezione 20

Il giudice di famiglia incaricato del matrimonio può autorizzare il matrimonio del ragazzo e della ragazza prima dell'età della capacità matrimoniale prevista dal precedente articolo 19, con decisione motivata che specifichi l'interesse e le ragioni che giustificano tale matrimonio. Avrà sentito preventivamente i genitori del minore o il suo legale rappresentante. Allo stesso modo, avrà svolto una perizia medica o un'indagine sociale.

La decisione del giudice che autorizza il matrimonio di un minore non può essere impugnata.

Sezione 21

Il matrimonio del minore è subordinato all'approvazione del suo legale rappresentante.

L'approvazione del legale rappresentante è testimoniata dalla sua firma apposta, con quella del minore, sulla domanda di autorizzazione al matrimonio e dalla sua presenza all'atto della redazione dell'atto di matrimonio.

Quando il legale rappresentante del minore si rifiuta di concedere il suo approvazione, decide in materia il giudice di famiglia incaricato del matrimonio.

Regola 22

I coniugi, coniugati secondo le disposizioni del precedente articolo 20, acquisiscono la capacità civile di agire in giudizio per tutte le questioni relative ai diritti e agli obblighi derivanti dagli effetti derivanti dal matrimonio.

Il tribunale può, su richiesta di uno dei coniugi o del suo rappresentante legale, determinare gli oneri finanziari a carico del coniuge interessato e le relative modalità di pagamento.

Sezione 23

Il giudice di famiglia incaricato del matrimonio autorizza il matrimonio del portatore di handicap psichico, maschio o femmina, su presentazione di una relazione redatta da uno o più medici esperti sullo stato dell'handicap.

Il giudice comunica la denuncia all'altra parte e la registra in un verbale.

L'altra parte deve essere maggiorenne e acconsentire espressamente per autentico impegno alla conclusione dell'atto matrimoniale con la persona disabile.

Sezione 24

La tutela matrimoniale (*wilaya*) è un diritto che appartiene al donne. La donna adulta esercita questo diritto secondo la sua scelta e il suo interesse.

Sezione 25

Una donna maggiorenne può contrarre lei stessa il matrimonio o delegare suo padre o uno dei suoi parenti a farlo.

CAPITOLO II: SADAQ (IL PUNTO)

Sezione 26

Sadaq (la dote) consiste in qualsiasi proprietà data dal marito alla moglie, implicando da parte sua la ferma volontà di creare una casa e di vivere nei vincoli dell'affetto reciproco. La base giuridica di *Sadaq* consiste nel suo valore morale e simbolico e non nel suo valore materiale.

Regola 27

Il *Sadaq* è fissato al momento della costituzione del certificato di matrimonio. In mancanza, la sua impostazione è delegata agli sposi.

Se i coniugi, dopo la consumazione del matrimonio, non hanno concordato l'importo del *Sadaq*, il tribunale lo stabilisce, tenendo conto dell'ambiente sociale di ciascuno dei coniugi.

Sezione 28

Tutto ciò che può essere legalmente obbligato può essere utilizzato da *Sadak*. Si raccomanda legalmente di moderare la quantità di *Sadaq*.

Sezione 29

Il *Sadaq* concesso dal marito alla moglie diventa proprietà di quest'ultima; è libera di disporne e il marito non può pretenderle, in cambio, alcun contributo in termini di mobili o altri oggetti.

Sezione 30

Può essere concordato il pagamento anticipato o a tempo debito della totalità o parte del *Sadaq*.

Sezione 31

Il *Sadaq* deve essere pagato alla fine del termine concordato.

La moglie può chiedere il pagamento della parte dovuta del *Sadaq*, prima della consumazione del matrimonio.

Se la consumazione del matrimonio è avvenuta prima dell'assoluzione del *Sadaq*, quest'ultimo diventa un debito a carico del marito.

Sezione 32

L'intero *Sadaq* viene acquisito dalla moglie, in caso di consumo matrimonio o morte del coniuge prima di tale consumazione.

In caso di divorzio sotto controllo giudiziario prima della consumazione del matrimonio, la moglie ha diritto alla metà del *Sadaq* fisso .

Quando il matrimonio non è consumato, la moglie non può pretendere a *Sadaq* nei seguenti casi:

- 1) allo scadere del certificato di matrimonio;

2) quando il matrimonio è sciolto per vizio latente riscontrato in uno dei coniugi;

3) in caso di divorzio sotto controllo giudiziario in caso di matrimonio dove è delegato il fissaggio del *Sadaq* .

Sezione 33

In caso di disaccordo sul pagamento della parte dovuta del *Sadaq*, la fede si aggiunge alle dichiarazioni della moglie se la controversia si verifica prima della consumazione del matrimonio e a quelle del marito nel caso opposto.

In caso di disaccordo tra i coniugi sul pagamento della parte del *Sadaq* termine, la prova del pagamento è a carico del marito.

Sadaq non è prescritto.

Sezione 34

Tutto ciò che la moglie porta in casa sotto il titolo di *Jihaz* o *Chouar* (corredo nuziale e mobili) le appartiene.

In caso di controversia sulla proprietà di altri oggetti, si decide secondo le regole generali della prova.

Tuttavia, in mancanza di prova, sarà concesso alle dichiarazioni del marito, suffragate da giuramento, se sono oggetto di uso abituale degli uomini, e alle dichiarazioni della moglie, dopo giuramento, per gli oggetti usuali per donne. Gli oggetti che sono usati indiscriminatamente da uomini e donne, dopo un giuramento di entrambi i coniugi, saranno condivisi tra loro, a meno che uno di loro non rifiuti di prestare giuramento mentre l'altro è pronto; in tal caso si decide a favore di quest'ultimo.

TITOLO III: IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO

Sezione 35

Gli impedimenti al matrimonio sono di due tipi: perpetui e temporanei.

CAPITOLO PRIMO: IMPEDIMENTI PERPEUTI

Sezione 36

È proibito, per motivi di parentela, il matrimonio dell'uomo con i suoi ascendenti e discendenti, i discendenti dei suoi ascendenti in primo grado, i discendenti in primo grado di ogni ascendente all'infinito.

Regola 37

È vietato, a causa del legame matrimoniale, il matrimonio dell'uomo con gli ascendenti della moglie dalla conclusione del matrimonio e con i discendenti della moglie purché il matrimonio con la madre sia stato consumato, a tutti i gradi, con il ex mogli degli ascendenti e discendenti dalla conclusione del matrimonio.

Regola 38

L'allattamento al seno comporta gli stessi impedimenti della filiazione e della relazione matrimoniale.

Solo il bambino allattato al seno è considerato figlio della balia e suo marito, ad esclusione dei suoi fratelli e sorelle.

L'allattamento al seno costituisce un impedimento al matrimonio solo se è avvenuto effettivamente nei primi due anni prima dello svezzamento.

CAPO II: IMPEDIMENTI TEMPORANEI

Sezione 39

Sono vietati, come impedimenti temporanei:

- 1) matrimonio simultaneo con due sorelle o con una donna e la zia paterna o materna, per discendenza o allattamento;

- 2) il fatto di avere contemporaneamente un numero di mogli superiore a quello autorizzato dalla legge;
- 3) Matrimonio in caso di divorzio dei due coniugi per tre volte consecutive, purché la donna non abbia compiuto il periodo di vedovanza (*Idda*) successivo al matrimonio concluso e legalmente consumato con altro coniuge.

Il matrimonio della donna divorziata con un terzo annulla l'effetto dei tre divorzi con il primo marito; il risposarsi con il primo coniuge può essere soggetto a tre nuovi divorzi;

- 4) il matrimonio di un musulmano con un non musulmano e il matrimonio di un musulmano con un non musulmano, a meno che non appartenga al Popolo del Libro;
- 5) Matrimonio con donna sposata o vedova (*Idda*) o continenza (*Istibrâ*).

Sezione 40

La poligamia è vietata quando si deve temere un'ingiustizia nei confronti delle mogli. È vietato anche quando esiste una condizione della moglie in base alla quale il marito si impegna a non aggiungergli un'altra moglie.

Sezione 41

Il tribunale non ammette la poligamia nei seguenti casi:

- quando non ne sono state accertate la giustificazione oggettiva e l'eccezionalità;
- quando il richiedente non dispone di risorse sufficienti per provvedere ai bisogni delle due famiglie e garantirle equamente, il mantenimento, l'alloggio e le altre necessità della vita.

Sezione 42

In assenza di una condizione per la quale il marito si impegna a rinunciare alla poligamia, deve, se intende prendere un'altra moglie, presentare al tribunale una richiesta di autorizzazione in tal senso.

La domanda deve indicare i motivi oggettivi ed eccezionali che giustificano la poligamia e deve essere accompagnata da una dichiarazione sulla situazione materiale del richiedente.

Sezione 43

Il tribunale convoca, ai fini della comparizione, la moglie a cui il marito intende aggiungere una convivente. Se ella personalmente accusa ricevuta della citazione ma non si presenta o rifiuta di riceverla, il tribunale le invia, a mezzo di cancelleria, una diffida avvertendola che se non si presenta all'udienza la cui data è fissata in la costituzione in mora, in sua assenza si deciderà sulla richiesta del marito.

Sulla domanda si può pronunciarsi anche in assenza della moglie il cui marito intende prendere un'altra moglie, quando il pubblico ministero conclude che è impossibile trovare un domicilio o un luogo di residenza dove potergli rivolgere la citazione. .

Se la moglie non riceve la citazione, a causa di indirizzo errato comunicato in malafede dal marito o per falsificazione del cognome e/ o nome della moglie, la moglie lesa può chiedere l'applicazione, nei confronti del coniuge, della sanzione prevista per l'art 361 cp.

Sezione 44

I dibattiti si svolgono nelle aule consiliari alla presenza di entrambe le parti. Questi sono ascoltati nel tentativo di trovare un accordo, dopo l'indagine sui fatti e la presentazione delle informazioni richieste.

Il giudice può, con decisione motivata non impugnabile, autorizzare la poligamia se è accertato che i motivi addotti sono effettivamente di natura oggettiva ed eccezionale e che sussistono tutti i presupposti giuridici connessi alla richiesta. La decisione resa deve, inoltre, indicare i provvedimenti da adottare a favore della prima moglie e dei figli nati dal matrimonio con il marito in questione.

Sezione 45

Quando viene accertato, nel corso del procedimento, che è impossibile continuare il rapporto coniugale e che la moglie il cui marito intende raggiungerla con una moglie persiste a chiedere il divorzio, il giudice fissa un importo corrispondente a tutti i diritti del moglie e i figli che il marito ha l'obbligo di mantenere.

Il coniuge deve depositare la somma fissa entro un termine non superiore a sette giorni.

Non appena la somma è stata depositata, il tribunale pronuncia una sentenza di divorzio. Tale sentenza non è soggetta ad impugnazione, ponendo fine, per sua parte, al rapporto coniugale.

La mancata consegna della suddetta somma, entro il termine concesso, è considerata rinuncia da parte del marito alla sua richiesta di prendere un'altra moglie.

Quando il marito si ostina a chiedere il permesso di prendere un'altra moglie e la prima non è d'accordo, senza però chiedere il divorzio, il giudice applica automaticamente la procedura di contenzioso (*Chiqaq*) prevista dai successivi articoli da 94 a 97.

Sezione 46

Se il marito può prendere un'altra moglie, il matrimonio con lei può essere concluso solo dopo che è stata informata dal giudice che il corteggiatore è già sposato e ha espresso il suo consenso.

Avviso e consenso sono registrati in verbali formali.

TITOLO IV: CONDIZIONI CONSENSUALI PER LA CONCLUSIONE DEL MATRIMONIO E LORO EFFETTI

Sezione 47

Tutte le clausole matrimoniali convenzionali sono vincolanti. Tuttavia, quelle contrarie alle condizioni e alle finalità del matrimonio nonché alle norme imperative di legge sono nulle finché resta valido il certificato di matrimonio.

Sezione 48

Le condizioni che assicurano un legittimo interesse al coniuge che le formula sono valide e vincolanti per l'altro coniuge che le ha aderite.

Nel caso in cui ricorrano circostanze o fatti che rendano insopportabile l'effettivo adempimento della condizione, la persona che si è obbligata a farlo può chiedere al giudice di esonerarlo o di modificarlo, purché

dette circostanze o fatti persistono, fermo restando quanto previsto dall'art. 40 che precede.

Regola 49

I due coniugi hanno ciascuno il proprio patrimonio. Tuttavia, i coniugi possono concordare le condizioni per la fruttificazione e la distribuzione dei beni acquisiti durante il matrimonio.

Questo accordo è oggetto di un documento separato dal certificato di matrimonio.

L' *adoul* notifica alle due parti, a conclusione del matrimonio, le disposizioni precedenti.

In mancanza del predetto patto, si fa ricorso alle regole generali di prova, tenendo conto dell'operato di ciascuno dei coniugi, degli sforzi da questi compiuti e degli oneri che ha assunto per far crescere i beni della famiglia.

TITOLO V: CATEGORIE DI MATRIMONIO E LORO REGOLE

CAPITOLO PRIMO: MATRIMONIO VALIDO E SUOI EFFETTI

Sezione 50

L'atto di matrimonio, nel quale ricorrono gli elementi richiesti per la sua costituzione, che soddisfa le condizioni di validità e che non è viziato da alcun impedimento, si considera valido e produce tutti i suoi effetti in termini di diritti e doveri che la legge ha istituito tra i due coniugi, figli e parenti, come previsto dal presente Codice.

SEZIONE I: - CONIUGLI

Sezione 51

I reciproci diritti e doveri tra i coniugi sono i seguenti:

1) la convivenza legale, che implica buoni rapporti coniugali, giustizia e parità di trattamento tra le mogli, in caso di poligamia, purezza e fedeltà reciproche, virtù e conservazione dell'onore e della stirpe;

2) il mantenimento di buone relazioni di vita comune, il rispetto reciproco, l'affetto e la sollecitudine nonché la conservazione dell'interesse della famiglia;

3) assunzione da parte della moglie unitamente al marito della responsabilità della gestione degli affari domestici e della tutela dei figli;

4) consultazione nelle decisioni relative alla gestione aziendale famiglia, figli e pianificazione familiare;

5) il mantenimento da parte di ciascun coniuge di buoni rapporti con i genitori dell'altro e i suoi parenti con i quali vi sia impedimento al matrimonio, rispettandoli, visitandoli e ricevendoli nei limiti della convenienza;

6) il diritto di ciascun coniuge di ereditare dall'altro.

Sezione 52

Quando uno dei coniugi persiste nell'inadempimento degli obblighi di cui all'articolo precedente, l'altra parte può pretendere l'adempimento degli obblighi che gli incombono o ricorrere al procedimento di contenzioso previsto dai successivi articoli da 94 a 97.

Sezione 53

Quando uno dei coniugi espelle abusivamente l'altro dalla casa matrimoniale, il pubblico ministero interviene per riportare immediatamente il coniuge espulso nella casa matrimoniale, adottando misure per garantirne l'incolumità e la protezione.

SEZIONE II: - BAMBINI

Sezione 54

I doveri dei genitori nei confronti dei figli sono i seguenti:

1) assicurarne la protezione e curarne la salute dal concepimento fino alla maggiore età;

2) stabilire e preservare la propria identità, compreso il nome, la nazionalità e lo stato civile;

3) garantire la paternità, l'affidamento e gli alimenti, secondo le disposizioni del Libro III del presente Codice;

4) garantire l'allattamento al seno da parte della madre, ove possibile;

5) adottare tutte le misure possibili per assicurare la normale crescita dei bambini, preservandone l'integrità fisica e psichica e vigilando sulla loro salute attraverso la prevenzione e la cura;

6) assicurarne l'orientamento religioso e instillare in essi le regole di buona condotta e alti ideali che promuovano l'onestà nelle parole e nei fatti ed evitino il ricorso alla violenza lesiva del corpo e della mente, e si astengano, inoltre, da ciò che può compromettere gli interessi del bambino;

7) fornire loro l'istruzione e la formazione che consenta loro di accedere alla vita attiva e di diventare membri utili della società e creare per loro, per quanto possibile, condizioni adeguate per continuare gli studi secondo le loro capacità intellettuali e fisico.

In caso di separazione dei coniugi, gli obblighi ad essi spettanti sono ripartiti tra loro, secondo le disposizioni dettate in materia di affidamento.

In caso di morte di uno o di entrambi i coniugi, i predetti doveri sono trasferiti al soggetto incaricato dell'affidamento del figlio e al legale rappresentante, nei limiti della responsabilità attribuita a ciascuno di essi.

Oltre ai suddetti diritti, il bambino disabile ha diritto a una protezione specifica, tenendo conto della sua condizione, in particolare a un'istruzione e a qualifiche adeguate alla sua disabilità al fine di facilitarne l'integrazione nella società.

Spetta allo Stato adottare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori, per garantire e preservare i loro diritti a norma di legge.

Il pubblico ministero assicura il controllo sull'esecuzione delle predette disposizioni.

SEZIONE III: - Parenti stretti

Sezione 55

Il matrimonio produce effetti sui parenti stretti, sui coniugi come impedimenti al matrimonio dovuti al matrimonio, allattamento al seno o matrimoni vietati per simultaneità.

CAPO II: MATRIMONIO NON VALIDO E SUO EFFETTI

Sezione 56

Il matrimonio invalido è nullo o viziato.

SEZIONE I: - MATRIMONIO NULLO

Sezione 57

Il matrimonio è nullo:

- 1) quando uno degli elementi di cui al precedente articolo 10 sia difetto;
- 2) quando sussiste tra i coniugi uno degli impedimenti matrimonio di cui ai precedenti articoli da 35 a 39;
- 3) quando i consensi delle due parti non sono concordi.

Sezione 58

Il tribunale pronuncia la nullità del matrimonio in virtù delle disposizioni del precedente articolo 57, non appena ne viene a conoscenza o su richiesta di qualsiasi interessato.

Questo matrimonio, dopo la consumazione, dà diritto a *Sadaq* e comporta l'obbligo di *Istibrâ* (il ritiro della continenza). Se il matrimonio è stato concluso in buona fede, produce anche il diritto alla filiazione e comporta gli impedimenti al matrimonio dovuti all'alleanza.

SEZIONE II: - MATRIMONIO DIFETTOSO

Sezione 59

Il matrimonio è viziato quando, ai sensi degli artt. 60 e 61 seguenti, non è soddisfatta una delle condizioni per la sua validità. Un matrimonio viziato può, a seconda dei casi, essere risolto prima della sua consumazione e convalidato dopo di essa o terminato prima e dopo la consumazione.

Sezione 60

Un matrimonio contaminato da vizi è terminato prima della sua consumazione; in questo caso, la donna non ha diritto a *Sadaq* quando non sono soddisfatte le relative condizioni legali. Una volta avvenuta la consumazione del matrimonio, il matrimonio è convalidato mediante il *Sadaq* (la dote) di parità che il tribunale fissa in base all'estrazione sociale di ciascun coniuge.

Sezione 61

Il matrimonio viziato da vizio, a causa dell'atto, si risolve prima e dopo la sua consumazione nei seguenti casi:

- quando il matrimonio è concluso mentre uno dei coniugi è affetto da una malattia ritenuta fatale, a meno che il coniuge malato non guarisca dopo il matrimonio;
- quando il marito mira a rendere legittimo il subentro dell'ex moglie da parte di matrimonio del precedente marito dopo tre divorzi successivi;
- quando il matrimonio è stato concluso senza un tutore coniugale (*Wali*), se suo la frequenza è obbligatoria.

E' valido il divorzio sotto controllo giudiziario o il divorzio giudiziale intervenuto nei casi precedenti prima della sentenza di cessazione del matrimonio.

Sezione 62

Quando il consenso al matrimonio è limitato nel tempo o dipende da una condizione sospensiva o risolutiva, si applicano le disposizioni del precedente articolo 47.

Sezione 63

Il coniuge che è stato oggetto di coercizione o frode che lo ha portato ad accettare il matrimonio, o di fatti espressamente previsti come condizione

nell'atto di matrimonio, può chiedere la risoluzione del matrimonio prima o dopo la sua consumazione entro un termine massimo di due mesi. Tale periodo decorre dal giorno della revoca del vincolo o dalla data di conoscenza della frode. Anche il coniuge danneggiato può chiedere un risarcimento.

Sezione 64

Il matrimonio terminato secondo le disposizioni degli articoli 60 e 61 che precedono non ha effetto prima della sua consumazione e comporta, successivamente, gli effetti dell'atto di matrimonio valido, fino a quando il tribunale non ne pronunci la cessazione.

TITOLO VI: PROCEDURE AMMINISTRATIVE E FORMALITA' NECESSARI PER L'ISTITUZIONE CERTIFICATO DI MATRIMONIO

Sezione 65

I. - Viene compilata e conservata presso la segreteria-cancelliera della sezione giustizia familiare del luogo di stabilimento dell'atto un fascicolo per la conclusione del matrimonio, composto dai seguenti documenti:

- 1) un apposito modulo per la richiesta di autorizzazione a firmare l'atto di matrimonio, la cui forma e contenuto sono fissati con ordinanza del Ministro della giustizia ;⁴
- 2) un estratto dell'atto di nascita; l'ufficiale di stato civile indica, a margine dell'atto nel registro di stato civile, la data di rilascio dell'estratto e la sua destinazione ai fini della conclusione del matrimonio;
- 3) un certificato amministrativo di ciascuno dei fidanzati che deve contenere le informazioni stabilite con provvedimento congiunto del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno⁵ ;

4 - Ordinanza del Ministro della Giustizia n. 269-04 del 12 hijra 1424 (3 febbraio 2004) che determina la forma e il contenuto dell'apposito modulo per la richiesta di autorizzazione alla firma dell'atto di matrimonio; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 702.

5 - Ordine Congiunto del Ministro della Giustizia e del Ministro dell'Interno n. 321-04 del 10 Moharrem 1425 (2 marzo 2004) recante le informazioni che il certificato deve contenere

4) un certificato medico di ciascuno dei fidanzati, il cui contenuto e le cui modalità di rilascio sono determinati con provvedimento congiunto del Ministro della Giustizia e Ministro della Salute 5) ⁶ ;

autorizzazione al matrimonio, nei seguenti casi:

- matrimonio prima dell'età legale;
- la poligamia, quando ricorrono le condizioni previste dal presente Codice;
- il matrimonio degli handicappati mentali;
- il matrimonio di convertiti all'Islam e stranieri.

6) un certificato di attitudine al matrimonio, o ciò che ne sostituisca gli stranieri.

II. - Il fascicolo contenente i suddetti atti è timbrato, prima dell'autorizzazione, dal giudice di famiglia incaricato del matrimonio e conservato presso la segreteria-cancelleria con il numero d'ordine ad esso assegnato.

III. - Il predetto giudice autorizza l' *adoul* a redigere l'atto di matrimonio.

IV. - L' *adoul* registra, nell'atto di matrimonio, la dichiarazione di ciascuno dei due fidanzati se è già stato sposato o meno. In caso di precedente matrimonio, la dichiarazione deve essere accompagnata da ogni atto che attesti la situazione giuridica in ordine all'atto da concludere.

Sezione 66

Le manovre ingannevoli in vista dell'ottenimento dell'autorizzazione o del certificato attitudinale di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo precedente o il fatto di eludere tali formalità, espongono il loro autore e i suoi complici alle sanzioni previste dall'articolo 366 del codice penale codice e questo, su richiesta della parte lesa.

Il coniuge, vittima di tattiche fraudolente, può richiedere il risoluzione del matrimonio e chiedere il risarcimento del danno subito.

amministrativa relativa ai fidanzati; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 706.

6 - Ordine Congiunto del Ministro della Giustizia e del Ministro della Salute n. 347-04 del 10 Moharrem 1425 (2 marzo 2004) che fissa il contenuto ei termini di consegna del certificato medico prematrimoniale; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 707.

Sezione 67

Il certificato di matrimonio deve contenere:

- 1) menzione dell'autorizzazione del giudice, del suo numero e della sua data nonché del numero d'ordine del fascicolo contenente gli atti previsti per il matrimonio e del tribunale presso il quale è depositato;
- 2) il cognome e il nome dei due coniugi, il domicilio o la residenza di ciascuno di essi, il luogo e la data di nascita, i numeri della carta d'identità nazionale o eventuale sostitutiva e la nazionalità;
- 3) il cognome e il nome del tutore matrimoniale (*Wali*), se applicabile;
- 4) il mutuo consenso delle due parti contraenti che godono della capacità, del discernimento e della libertà di scelta;
- 5) in caso di procura conferita per concludere un matrimonio, il nome dell'agente, il numero della sua carta d'identità nazionale e la data e il luogo di stabilimento della presente procura;
- 6) menzione della situazione giuridica della persona che ha già contratto matrimonio;
- 7) l'importo del *Sadaq* al momento della fissazione, specificando la parte anticipata e quella a termine, e se la sua riscossione è avvenuta prima *dell'adoul* o per riconoscimento;
- 8) le condizioni concordate tra le due parti;
- 9) le firme dei coniugi e del *Wali*, se del caso;
- 10) il cognome e nome *dell'adoul* e la firma di ciascuno di essi e la data in cui ne hanno preso atto;
- 11) l'approvazione del giudice, con l'apposizione del suo sigillo sull'atto di matrimonio.

L'elenco degli atti che compongono il fascicolo dell'atto di matrimonio, nonché il suo contenuto, possono essere modificati e integrati con ordinanza del Ministro della giustizia⁷ .

Sezione 68

La formulazione dell'atto di matrimonio è trascritta nel registro all'uopo tenuto, presso la sezione giustizia familiare. Un estratto⁸ è inviato all'ufficiale di stato civile del luogo di nascita dei coniugi, corredato di certificato di consegna e questo, entro 15 giorni decorrenti dalla data di approvazione dell'atto di matrimonio da parte del giudice.

Tuttavia, se uno dei due coniugi o entrambi contemporaneamente non sono nati in Marocco, l'estratto è trasmesso al pubblico ministero presso il tribunale di primo grado di Rabat.

L'ufficiale di stato civile è tenuto a riportare tutte le indicazioni dell'estratto, a margine dell'atto di nascita di ciascuno dei coniugi.

La forma ed il contenuto dell'albo di cui al primo comma, nonché le predette informazioni, sono fissati con ordinanza del Ministro della giustizia .

9

Sezione 69

Non appena l'atto di matrimonio è approvato dal giudice, l'originale dello stesso atto viene consegnato alla moglie e una copia viene consegnata al marito.

7 - Ordinanza del Ministro della Giustizia n. 270-04 del 12 hijra 1424 (3 febbraio 2004) che integra l'elenco degli atti costituenti il fascicolo dell'atto di matrimonio nonché il suo contenuto; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 703.

8 - Ordinanza del Ministro della Giustizia n. 271-04 del 12 hijra 1424 (3 febbraio 2004) recante le informazioni da inserire nell'estratto dell'atto di matrimonio; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 703.

9 - Ordinanza del Ministro della Giustizia n° 272-04 del 12 hijra 1424 (3 febbraio 2004) che fissa forma e contenuto del registro riservato alla trascrizione della dicitura dell'atto di matrimonio; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 704.

LIBRO II: DELLO SCIoglimento DEL PATTO DI IL MATRIMONIO E I SUOI EFFETTI

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 70

Il ricorso allo scioglimento del matrimonio, per divorzio sotto controllo giudiziario o per divorzio giudiziale, deve avvenire solo eccezionalmente e tenendo conto della regola del male minore, perché tale scioglimento porta alla dislocazione della famiglia e nuoce ai figli.

Sezione 71

Lo scioglimento del matrimonio deriva dalla morte di uno dei coniugi, dalla risoluzione, dal divorzio sotto controllo giudiziario, dal divorzio giudiziale o dal divorzio per risarcimento (*Khol*).

Sezione 72

Lo scioglimento del matrimonio comporta gli effetti previsti dal presente Codice, dalla data:

- 1) la morte di uno dei coniugi o una sentenza di morte dichiarativa;
- 2) risoluzione del matrimonio, divorzio sotto controllo giudiziario, divorzio giudiziale o divorzio con risarcimento (*Khol*).

Sezione 73

Il divorzio può essere espresso sia verbalmente, in termini espliciti, sia per iscritto, o anche con segno inequivocabile, se si tratta di persona incapace di esprimersi oralmente o per iscritto.

TITOLO II: MORTE E RISOLUZIONE

CAPITOLO PRIMO: LA MORTE

Sezione 74

La morte e la data in cui è avvenuta sono stabilite dinanzi al tribunale con ogni mezzo ammissibile.

Il tribunale pronuncia la morte della persona scomparsa ai sensi dell'art 327 e seguenti del presente Codice.

Sezione 75

Se risulta, dopo la sentenza dichiarativa di morte di una persona scomparsa, che è ancora in vita, il pubblico ministero o qualsiasi persona interessata è obbligata a chiedere al tribunale di emettere una decisione che stabilisca tale fatto.

Tale provvedimento annulla il giudizio dichiarativo di morte del defunto con tutti i suoi effetti, ad eccezione del nuovo matrimonio della moglie del defunto, che resta valido se consumato.

Sezione 76

In caso di determinazione della data effettiva del decesso, diversa da quella pronunciata dalla sentenza dichiarativa, il pubblico ministero o qualsiasi soggetto interessato è tenuto a chiedere al giudice una sentenza ristabilendo tale fatto e dichiarando nulli gli effetti derivanti dalla data di morte errata. Resta comunque valido il nuovo matrimonio della moglie del defunto.

CAPO II: RISOLUZIONE

Sezione 77

La cessazione dell'atto di matrimonio è pronunciata con sentenza, prima o dopo la sua consumazione, nei casi e secondo le condizioni previste dal presente Codice.

TITOLO III: DIVORZIO SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO**Sezione 78**

Il divorzio sotto il controllo giudiziario è lo scioglimento del patto matrimoniale richiesto dal marito o dalla moglie, secondo le condizioni proprie a ciascuno di essi, sotto il controllo della giustizia e secondo le disposizioni del presente Codice.

Sezione 79

Chi intende divorziare deve chiedere al tribunale l'autorizzazione a far redigere un atto da due *adoul all'uopo* autorizzato nella giurisdizione del tribunale in cui si trova la casa coniugale, l'abitazione della moglie o il luogo di residenza o il luogo in cui si trova l'atto di matrimonio si è conclusa, secondo la predetta ordinanza.

Sezione 80

La richiesta di autorizzazione alla trascrizione dell'atto di divorzio deve contenere l'identità, la professione e l'indirizzo dei coniugi e il numero degli eventuali figli, l'età, lo stato di salute e lo stato scolastico.

Alla domanda è allegato il documento attestante il matrimonio, nonché le prove che stabiliscono la situazione materiale del coniuge e i suoi oneri finanziari.

Sezione 81

Il tribunale convoca i coniugi per un tentativo di conciliazione.

Se il coniuge riceve personalmente la citazione e non si presenta, si ritiene che abbia rinunciato alla sua richiesta.

Se la moglie riceve personalmente la citazione e non si presenta e non comunica le osservazioni per iscritto, il giudice le diffida, per il tramite del pubblico ministero, che in caso di mancata comparizione si provvederà al fascicolo. .

Se risulta che l'indirizzo della moglie è sconosciuto, il tribunale ricorre all'assistenza del pubblico ministero per trovare tale indirizzo. Quando è accertato che il marito ha utilizzato tattiche fraudolente, gli si applica, su richiesta della moglie, la sanzione prevista dall'articolo 361 del codice penale.

Sezione 82

Quando le due parti compaiono, i dibattiti si svolgono in camera di consiglio, compresa l'audizione dei testimoni e di ogni altra persona che il tribunale ritenga utile sentire.

Al fine di riconciliare i coniugi, il tribunale può adottare tutti i provvedimenti utili, ivi compresa la nomina di due arbitri o del consiglio di famiglia o di qualsiasi persona che ritenga qualificata. Se ci sono figli, il tribunale fa due tentativi di conciliazione, separati da un periodo minimo di trenta giorni.

Se la conciliazione tra i coniugi ha esito positivo, viene redatto un verbale all'indirizzo tale effetto e la conciliazione è registrata dal tribunale .

Sezione 83

Se la conciliazione dei coniugi si rivela impossibile, il tribunale fissa un importo che il marito deposita presso la segreteria-cancelliera del tribunale, entro un termine non superiore a trenta giorni, per far valere i diritti spettanti alla moglie e ai figli nei confronti di cui ha l'obbligo di mantenimento, come previsto dai due successivi artt.

Sezione 84

I diritti spettanti alla moglie comprendono: il residuo del *Sadaq*, se previsto, la pensione dovuta per il periodo di vedovanza (*Idda*) e il dono di consolazione (*Mout'â*) che sarà valutato in base alla durata del matrimonio, la situazione finanziaria del coniuge, le ragioni del divorzio e il grado di comprovato abuso nel ricorso al divorzio da parte del coniuge.

Durante il periodo di vedovanza (*Idda*), la moglie risiede nella casa matrimoniale o, se necessario, in un alloggio che le conviene e secondo la situazione economica del marito. In mancanza, il tribunale fissa l'importo delle spese di alloggio, che saranno anch'esse consegnate alla cancelleria del tribunale, allo stesso modo degli altri diritti spettanti alla moglie.

Sezione 85

I diritti al mantenimento spettanti ai figli sono determinati ai sensi dei seguenti articoli 168 e 190, tenendo conto delle loro condizioni di vita e della loro situazione educativa prima del divorzio.

Sezione 86

Se il coniuge non deposita entro il termine previsto l'importo previsto dal precedente articolo 83, si ritiene rinunci all'intenzione di divorziare. Questa situazione è stata rilevata dal tribunale.

Sezione 87

Non appena l'importo richiesto è depositato dal coniuge, il tribunale lo autorizza a far firmare l'atto di divorzio da due *adoul* nell'ambito della giurisdizione territoriale dello stesso tribunale.

Dopo l'approvazione da parte del giudice dell'atto istitutivo del divorzio, una copia è trasmessa al tribunale che l'ha autorizzata .

Sezione 88

Dopo aver ricevuto la copia di cui al precedente articolo, il giudice emette una decisione motivata contenente:

- 1) il cognome e nome dei coniugi, la loro data e luogo di nascita, la data e il luogo del loro matrimonio, il loro domicilio o luogo di residenza;
- 2) una sintesi delle affermazioni e delle pretese delle parti, delle prove e delle obiezioni da esse presentate, delle procedure svolte nella causa e delle conclusioni della Procura della Repubblica;
- 3) la data in cui il divorzio è stato strumentato dall'*adoul* ;
- 4) se la moglie è incinta o meno;
- 5) il cognome e il nome dei figli, la loro età, il responsabile dell'affidamento e l'organizzazione del diritto di visita;
- 6) la determinazione dei diritti previsti dagli articoli 84 e 85 che precedono e la remunerazione della guardia dopo il periodo di vedovanza.

La decisione del tribunale è impugnabile, ai sensi dell'art procedure di diritto comune.

Sezione 89

Se il marito acconsente al diritto di opzione di divorzio alla moglie, quest'ultima può esercitarla presentando istanza al giudice, secondo quanto previsto dagli articoli 79 e 80 che precedono.

Il giudice assicura che le condizioni del diritto di opzione concordate dai coniugi siano soddisfatte. Egli intraprende il tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82 che precedono.

Se la conciliazione non riesce, il tribunale autorizza la moglie a far firmare l'atto di divorzio da due *adoul* e decide sui suoi diritti e, se del caso, su quelli dei figli, secondo quanto previsto dagli articoli 84 e 85 che precedono. -sopra.

Il marito non può revocare il diritto di opzione al divorzio che ha concesso alla moglie.

Sezione 90

Non può essere ammissibile la domanda di autorizzazione al divorzio avanzata dal coniuge in stato di avanzata ebbrezza, sotto costrizione o sotto l'effetto di rabbia facendogli perdere il controllo di se stesso.

Sezione 91

Il divorzio con giuramento in generale o con giuramento di continenza è nullo.

Sezione 92

Il divorzio associato a un numero espresso con una parola, un segno o una scrittura equivale a uno solo.

Sezione 93

Il divorzio legato a una condizione di fare o non fare è nullo.
vuoto.

TITOLO IV: DIVORZIO GIUDIZIARIO (TATLIQ)

CAPITOLO PRIMO: DIVORZIO GIUDIZIARIO INSERITO RICHIESTA DI UNO DEI CONIUGLI PER MOTIVI DI DISCORDIA (CHIQAQ)

Sezione 94

Quando i due coniugi o uno di loro chiedono al tribunale di dirimere una controversia tra loro e che potrebbe portare alla loro discordia, spetta al tribunale intraprendere tutti i tentativi di riconciliarli, in conformità con le disposizioni della sezione 82 di cui sopra.

Sezione 95

I due arbitri o chi ne fa le veci cercano le cause della controversia tra i coniugi e utilizzano tutti i mezzi per porvi fine.

In caso di conciliazione dei coniugi, gli arbitri redigono una relazione in tre copie firmata congiuntamente da loro e dai coniugi, che viene trasmessa al tribunale, che ne consegna una a ciascuno dei coniugi e conserva la terza al fascicolo. Il tribunale prende atto di questa conciliazione.

Sezione 96

In caso di disaccordo tra gli arbitri sul contenuto della relazione o sulla determinazione della quota di responsabilità di ciascuno dei coniugi o se questi non hanno presentato tale relazione entro il termine loro assegnato, il tribunale può procedere ad una indagine integrare con qualsiasi mezzo lo ritenga opportuno.

Sezione 97

In caso di impossibilità di conciliazione e quando il dissenso persiste, il tribunale redige il verbale, pronuncia il divorzio e pronuncia sui diritti spettanti, ai sensi degli artt. 83, 84 e 85 che precedono. A tal fine, il giudice tiene conto della responsabilità di ciascuno dei coniugi nelle cause del divorzio, di valutare il risarcimento del danno subito dal coniuge danneggiato.

Si decide sull'azione relativa alla discordia entro un termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

CAPO II: DIVORZIO GIUDIZIALE PER ALTRI CAUSE

Sezione 98

La moglie può chiedere il divorzio giudiziale per uno dei seguenti motivi:

- 1) la violazione da parte del marito di una delle condizioni stipulato nel certificato di matrimonio;
- 2) il danno subito;
- 3) mancanza di manutenzione;
- 4) l'assenza del coniuge;
- 5) vizio latente del coniuge;
- 6) il giuramento di continenza o abbandono.

SEZIONE I: - VIOLAZIONE DI UNA DELLE CONDIZIONI STIPULATO NELL'ATTO DI MATRIMONIO O DANNO

Sezione 99

L'eventuale violazione di una delle condizioni previste nell'atto di matrimonio è considerata un pregiudizio che giustifica la richiesta di divorzio giudiziale.

Qualsiasi atto o comportamento infame o contrario al buon costume, emanato dal marito, cagionando un danno materiale o morale alla moglie, rendendola incapace di mantenere i legami coniugali, è considerato un pregiudizio che giustifica la richiesta di divorzio giudiziale.

Articolo 100

I fatti costituenti il danno sono accertati con ogni mezzo di prova, ivi compresa la deposizione di testimoni sentiti dal tribunale in camera di consiglio.

Se la moglie non prova il danno ma persiste nel chiedere il divorzio giudiziale, può ricorrere alla procedura prevista in materia di discordia.

Sezione 101

Nel caso in cui il divorzio sia pronunciato per causa di pregiudizio, il giudice può fissare, nella stessa sentenza, l'importo dell'indennizzo dovuto per il pregiudizio.

SEZIONE II: - DIFETTO DI MANUTENZIONE

Sezione 102

La moglie può chiedere il divorzio giudiziale per violazione da parte del marito dell'obbligo della pensione, degli alimenti dovuti ed esigibili, nei casi e secondo le seguenti disposizioni:

- 1) se il coniuge ha beni che consentono la detrazione degli alimenti, il giudice decide sulle modalità di esecuzione di tale detrazione e non procede alla domanda di divorzio giudiziale;
- 2) in caso di indigenza debitamente accertata del marito, il tribunale gli concede, a seconda delle circostanze, un termine non superiore a trenta giorni per assicurare il mantenimento della moglie; in mancanza e salvo circostanze impellenti o eccezionali, si pronuncia il divorzio giudiziale;
- 3) il tribunale pronuncia il divorzio, immediatamente, se il marito rifiuta di assumere il mantenimento della moglie senza provare la sua incapacità al riguardo.

Sezione 103

Le disposizioni precedenti si applicano al coniuge assente ma che si trova in luogo noto, dopo aver ricevuto da lui l'istanza.

Quando non si sa dove si trovi il marito assente, il tribunale, con l'aiuto del pubblico ministero, verifica la fondatezza dell'azione promossa dalla moglie e decide alla luce degli esiti dell'indagine e degli atti in causa file.

SEZIONE III: - ASSENZA

Sezione 104

Se il coniuge è assente dalla casa matrimoniale per un periodo eccedente un anno, la moglie ha il diritto di chiedere il divorzio giudiziale.

Il tribunale si accerta, con ogni mezzo, di tale assenza, della sua durata e del luogo in cui si trova l'assente.

Il tribunale notifica al marito, di cui si conosce l'indirizzo, la richiesta del tribunale di rispondere ad essa, informandolo che se persiste in sua assenza o non porta la moglie da lui, il tribunale pronuncerà il divorzio.

Sezione 105

Se non si conosce l'indirizzo del coniuge assente, il tribunale avvia, con l'assistenza del pubblico ministero, le procedure che ritiene utili per la notifica della richiesta della moglie, compresa la nomina di un curatore. Se il marito non si presenta, il tribunale pronuncia il divorzio.

Sezione 106

Se il marito sta scontando una pena di reclusione o reclusione da più di tre anni, la moglie può chiedere il divorzio giudiziale dopo un anno di detenzione. In ogni caso, la moglie può chiedere il divorzio dopo due anni di detenzione del marito.

SEZIONE IV: - DIFETTO REDHIBITORIO

Sezione 107

Sono considerati vizi redibitori che possono compromettere la vita coniugale e consentire di chiederne la fine:

- 1) vizi che impediscono i rapporti coniugali;
- 2) malattie che mettano in pericolo la vita dell'altro coniuge o la sua salute e che non possano essere curate entro il termine di anno.

Sezione 108

L'ammissibilità della domanda di risoluzione del vincolo coniugale, avanzata da uno dei coniugi per vizio latente, è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) se il coniuge richiedente il divorzio non era venuto a conoscenza del vizio subito dall'altro coniuge, al momento della conclusione dell'atto di matrimonio;
- 2) se l'attore non ha dimostrato chiaramente di accettare il vizio fatale dopo aver preso coscienza della sua natura incurabile.

Sezione 109

In caso di divorzio giudiziale per vizio latente e se il matrimonio non è stato consumato, il coniuge non è tenuto al pagamento del *Sadaq*. Dopo la consumazione del matrimonio, il coniuge ha il diritto di chiedere la restituzione dell'importo del *Sadaq* alla persona che lo ha indotto in errore o che consapevolmente gli ha nascosto il vizio latente.

Sezione 110

Se il marito era a conoscenza del vizio latente prima della conclusione del matrimonio e il divorzio è avvenuto prima della consumazione, il marito è tenuto a pagare alla moglie metà del *Sadaq*.

Sezione 111

Sarà fatto appello alla competenza di specialisti per l'osservazione del difetto o della malattia.

SEZIONE V: - IL GIURAMENTO DI CONTINENZA (LLAA) E LA ABBANDONO (HAJR)

Sezione 112

Quando il marito presta giuramento di astinenza nei confronti della moglie o quando la abbandona, quest'ultima può adire il tribunale, che concede al marito un termine di quattro mesi. Trascorso questo periodo e se il coniuge non torna alla memoria, il divorzio è pronunciato dal tribunale.

SEZIONE VI: - AZIONI DI DIVORZIO GIUDIZIARIO

Sezione 113

Salvo il caso di assenza, si decide sulle azioni di divorzio giudiziale fondate su una delle cause di cui al precedente articolo 98, previo tentativo di conciliazione, entro un termine massimo di sei mesi, salvo circostanze particolari.

Il tribunale decide, ove applicabile, anche sui doveri dovuti moglie e figli di cui ai precedenti artt. 84 e 85.

TITOLO V: DIVORZIO RECIPROCO O PER COMPENSO (KHOL)

CAPITOLO PRIMO: DIVORZIO PER CONSENSO RECIPROCO

Sezione 114

I due coniugi possono concordare il principio della cessazione dell'unione coniugale, sia senza condizioni né con condizioni, purché queste non siano incompatibili con le disposizioni del presente Codice e non ledano gli interessi dei figli.

In caso di accordo, la domanda di divorzio è presentata al tribunale dai due coniugi o da uno di loro, accompagnata da un atto costitutivo del suddetto accordo ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ad atti.

Il tribunale cerca di riconciliare il più possibile i due coniugi e se la conciliazione si rivela impossibile, autorizza che il divorzio sia preso atto e che sia strumentato.

CAPITOLO II: DIVORZIO DI KHOL

Sezione 115

Entrambi i coniugi possono accettare di divorziare da *Khol* in conformità con le disposizioni dell'articolo 114 di cui sopra.

Sezione 116

È valido il consenso di una donna maggiorenne al risarcimento in vista del divorzio da parte di *Khol*. Se il consenso proviene da una donna minorenni, si acquisisce il divorzio e il minore è tenuto al risarcimento solo con il consenso del suo legale rappresentante.

Sezione 117

La moglie ha diritto alla restituzione dell'indennizzo se accerta che il suo divorzio da parte di *Khol* è stato il risultato di una coercizione o se ha subito un danno arrecatole dal marito. In ogni caso, il divorzio è concesso.

Sezione 118

Tutto ciò che può legalmente essere oggetto di un obbligo può validamente servire come corrispettivo in materia di divorzio di *Khol* senza, tuttavia, che ciò dia luogo ad abusi o abusi da parte del coniuge
eccesso.

Sezione 119

In caso di insolvenza della madre, l'indennizzo per il suo divorzio da *Khol* non dovrebbe essere pagato a spese dei diritti dei figli o dei loro alimenti.

Se la madre divorziata da *Khol* che ha risarcito gli alimenti dei figli diventa insolvente, gli alimenti saranno pagati dal padre, fermo restando il diritto di quest'ultimo di chiedere la restituzione di quanto pagato per il beneficio figli.

Sezione 120

Se i due coniugi sono d'accordo sul principio del divorzio di *Khol* senza concordare sul corrispettivo, la causa è portata davanti al tribunale in vista di un tentativo di conciliazione. Nel caso in cui ciò si rivelasse impossibile, il giudice dichiara *valido il divorzio di Khol*, dopo averne valutato il corrispettivo, tenuto conto dell'importo del *Sadaq*, della durata del matrimonio, delle cause della domanda di divorzio di *Khol* e della situazione materiale della moglie.

Se la moglie insiste nella sua richiesta di divorzio da parte di *Khol* e se il marito rifiuta, può ricorrere alla procedura di contenzioso.

TITOLO VI: CATEGORIE DI DIVORZIO SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO E DIVORZIO GIUDIZIARIO

CAPITOLO PRIMO: MISURE PROVVISORIE

Sezione 121

Se la controversia tra i coniugi è portata avanti al giudice e la loro convivenza si rivela impossibile, il giudice può, d'ufficio o su richiesta, adottare nei confronti del coniuge e dei figli i provvedimenti provvisori che ritenga opportuni, ivi compresa la scelta di convivere con uno dei parenti stretti della moglie o del marito, in attesa del giudizio di merito. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi, in loco, per il tramite del pubblico ministero.

CAPO II: DIVORZIO REVOCABILE (RIJII) E DIVORZIO IRREVOCABILE (BAGNO)

Sezione 122

L'eventuale divorzio pronunciato dal tribunale è irrevocabile, ad eccezione del divorzio per giuramento di continenza e del divorzio per mancanza di alimenti .

Sezione 123

L'eventuale divorzio del coniuge è revocabile, ad eccezione del divorzio pronunciato a seguito di due precedenti divorzi successivi, del divorzio intervenuto prima della consumazione del matrimonio, del divorzio consensuale, del divorzio di *Khol* e di quello che deriva da un diritto di opzione concesso dal marito alla moglie.

Sezione 124

Il marito può riprendere i legami coniugali con la moglie durante il periodo di vedovanza.

Il marito che voglia ristabilire i legami coniugali con la moglie, dopo un divorzio revocabile, deve far redigere l'atto di presa in consegna da due *adoul* che ne informano immediatamente il giudice.

Il giudice deve, prima di approvare l'atto di pignoramento, convocare la moglie per informarla. Se rifiuta la ripresa della vita

rapporto coniugale, può ricorrere al procedimento di contenzioso previsto dall'art 94 sopra.

Sezione 125

Al termine del periodo di vedovanza a seguito di un divorzio revocabile, la donna si ritrova definitivamente separata dal marito.

Sezione 126

Il divorzio irrevocabile (Bain), diverso da quello pronunciato a seguito di due precedenti divorzi successivi, scioglie immediatamente i vincoli coniugali, ma non impedisce la conclusione di un nuovo certificato di matrimonio tra gli stessi coniugi.

Sezione 127

Il divorzio pronunciato a seguito di due precedenti divorzi successivi scioglie immediatamente i legami coniugali e vieta il nuovo matrimonio con la moglie divorziata, a meno che non abbia rispettato il periodo di vedovanza successivo allo scioglimento di un altro matrimonio, effettivamente e legalmente consumato con un altro coniuge.

Sezione 128

Le decisioni dei tribunali emesse in materia di divorzio giudiziario, divorzio di *Khol* o risoluzione del matrimonio, in conformità con le disposizioni di questo libro, non sono soggette ad alcun ricorso da parte loro che pone fine al vincolo coniugale.

Sentenze di divorzio, divorzio giudiziale, divorzio di *Khol* o risoluzione del matrimonio, resi da giurisdizioni estere, sono suscettibili di esecuzione se pronunciati da un tribunale competente e sulla base di motivi non incompatibili con quelli previsti dal presente Codice per lo scioglimento del matrimonio. Lo stesso vale per gli atti stipulati all'estero dinanzi ai pubblici ufficiali e dipendenti pubblici competenti, dopo che tali sentenze e atti abbiano espletato le procedure legali relative all'exequatur, secondo quanto previsto dagli articoli 430, 431 e 432 del codice di procedura civile.

TITOLO VII: EFFETTI DELLO SCIoglimento DELL'ACCORDO DEL MATRIMONIO

CAPITOLO PRIMO: DEL PERIODO DI IDDA (IDDA)

Sezione 129

Il periodo di vedovanza decorre dalla data del divorzio sotto controllo giudiziario, del divorzio giudiziale, della cessazione del matrimonio o del decesso del coniuge.

Sezione 130

La donna divorziata prima della consumazione del matrimonio e che non ha avuto rapporti giuridici con il coniuge non è soggetta al periodo di vedovanza (*Idda*), salvo il caso di morte del marito.

Sezione 131

La donna divorziata e la vedova osservano il periodo della vedovanza la casa coniugale o in altro luogo a tal fine riservato.

SEZIONE I: - PERIODO DI VIDUITÀ DOVUTO A MORTE

Sezione 132

Il periodo di vedovanza di una vedova non incinta è quattro mesi e dieci giorni sereni.

SEZIONE II: - DEL PERIODO DELL'IDEA DELLA DONNA INCINTA

Sezione 133

Il periodo di vedovanza della donna incinta termina al momento del parto o a seguito di interruzione di gravidanza.

Sezione 134

Se la donna nel periodo di vedovanza dichiara di essere incinta e c'è una controversia, il tribunale adito fa eseguire una perizia da parte di specialisti per accertare l'esistenza di una gravidanza e determinare,

eventualmente, il periodo dal suo inizio per decidere la continuazione o la fine del periodo di vedovanza.

Sezione 135

La durata massima della gravidanza è di un anno dalla data del divorzio o del decesso.

Sezione 136

Il periodo di pigrizia che una donna non incinta deve osservare è :

- 1) tre periodi intermestruali completi per quello prono al flusso mestruale;
- 2) tre mesi per chi non è mai stato soggetto a flusso mestruale o per chi è arrivato alla menopausa. Se ha il suo periodo prima della fine del periodo di vedovanza, questo periodo è prorogato di tre periodi intermestruali;
- 3) tre mesi dopo un'attesa di nove mesi per una persona le cui mestruazioni sono in ritardo o che non riescono a distinguere il flusso mestruale da un altro flusso sanguigno.

CAPO II: INTERFERENZA DEL DIVERSO PERIODI DI VIDUITÀ

Sezione 137

Una donna divorziata da titolo revocabile e il cui marito muore durante il periodo della vedovanza per divorzio, passa da questo periodo al periodo della vedovanza per morte.

TITOLO VIII: FORMALITA' E CONTENUTI DI L'ATTO DI DIVORZIO SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO

Sezione 138

L'atto attestante il divorzio sotto controllo giudiziario è redatto da due adoul, legalmente autorizzati a tal fine, previa autorizzazione del tribunale e su presentazione dell'atto istitutivo del matrimonio.

Sezione 139

L'atto istitutivo del divorzio deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) la data e il numero attribuiti all'autorizzazione al divorzio;
- 2) l'identità degli ex coniugi, il loro luogo di residenza, la carta d'identità nazionale o ciò che ne fa le veci;
- 3) la data dell'atto di matrimonio, il suo numero e foglio nel registro di cui al precedente articolo 68;
- 4) la natura del divorzio, specificando se si tratta del primo, del secondo o del terzo.

Sezione 140

L'atto istitutivo del divorzio sotto controllo giudiziario appartiene alla moglie e le deve essere restituito entro il termine di quindici giorni dalla data in cui è stato redatto tale atto. L'ex coniuge ha diritto di ottenere copia di detto documento.

Sezione 141

Il giudice trasmette un estratto dell'atto di divorzio sotto controllo giudiziale, di ripresa del matrimonio, della decisione giudiziale di divorzio, di cessazione dell'atto di matrimonio o di nullità, al quale è allegato un certificato di rinuncia, al cancelliere del luogo di nascita di ciascuno dei coniugi, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data in cui è stato redatto l'atto o dalla pronuncia della sentenza di divorzio, risoluzione o nullità dell'atto di matrimonio.

L'ufficiale di stato civile deve trascrivere gli estremi del suddetto estratto in margine dell'atto di nascita di ciascuno dei coniugi.

Se uno dei coniugi o entrambi contemporaneamente non sono nati in Marocco, l'estratto è trasmesso al pubblico ministero presso il tribunale di primo grado di Rabat.

Le indicazioni che l'estratto di cui al primo comma deve contenere sono fissate con ordinanza del Ministro della giustizia¹⁰.

¹⁰ - Ordinanza del Ministro della giustizia n° 273-04 del 12 hja 1424 (3 febbraio 2004) recante le informazioni che devono contenere l'estratto dell'atto di divorzio sotto controllo giudiziale o

l'estratto della decisione giudiziale di divorzio, risoluzione o nullità dell'atto di matrimonio; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 704.

- Ordinanza del Ministro della Giustizia n. 274-04 del 12 hijra 1424 (3 febbraio 2004) che fissa le informazioni che devono essere contenute nell'estratto dell'atto di guarigione del matrimonio; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), p. 705.

LIBRO III: LA NASCITA E I SUOI EFFETTI

TITOLO PRIMO: FILIAZIONE DEI GENITORI (*BOUNOUWWA*) E FILIAZIONE PATERNA (*NASAB*)

CAPITOLO PRIMO: FILIAZIONE DEI GENITORI

Sezione 142

La filiazione genitoriale si realizza attraverso la procreazione del bambino da parte dei suoi genitori. È legittimo o illegittimo.

Sezione 143

La filiazione genitoriale è legittima nei confronti del padre e della madre fino a prova contraria.

Sezione 144

La filiazione genitoriale nei confronti del padre è legittima nei casi in cui sussista uno dei motivi di filiazione paterna. Produce tutti gli effetti giuridici della filiazione paterna.

Sezione 145

Non appena la filiazione genitoriale del figlio di origine sconosciuta è accertata a seguito di riconoscimento della genitorialità o decisione di un giudice, il figlio diventa legittimo, aderisce alla filiazione del padre e segue la sua religione. Si ereditano reciprocamente; l'instaurazione della filiazione paterna comporta impedimenti al matrimonio e crea diritti e doveri tra il padre e il figlio.

Sezione 146

La filiazione, che derivi da una relazione legittima o illegittima, è la stessa nei confronti della madre, per quanto riguarda gli effetti che produce.

Sezione 147

La filiazione nei confronti della madre è stabilita da:

- dando vita;

- la confessione della madre alle stesse condizioni previsto dal successivo articolo 160;
- una decisione del tribunale.

La filiazione nei confronti della madre è legittima nei casi in cui derivi da matrimonio, rapporto sessuale per errore (*Choubha*) o stupro.

Sezione 148

La filiazione illegittima non produce nessuno degli effetti della filiazione paternità legittima nei confronti del padre.

Sezione 149

L'adozione (*Attabani*) è giuridicamente nulla e non comporta alcuno degli effetti della legittima filiazione genitoriale.

La cosiddetta adozione a gratificazione (*Jaza*) o testamentaria (*Tanzil*), con la quale una persona viene collocata nel rango di erede di primo grado, non stabilisce la filiazione paterna e segue le regole del testamento (*Wassiya*).

CAPO II: FILIAZIONE PATERNA E SUO MEZZI DI PROVA

Sezione 150

La filiazione paterna è il vincolo legittimo che unisce il padre al figlio. e tramandato di padre in figlio.

Sezione 151

La filiazione paterna è stabilita per presunzione e può essere sconfessata solo con decisione del tribunale.

Sezione 152

Segue la filiazione paterna:

- 1- relazioni coniugali (*Al Firach*);
- 2- la confessione del padre (*Iqrar*);
- 3- rapporti sessuali per errore (*Choubha*).

Sezione 153

Le relazioni coniugali sono provate con gli stessi mezzi del matrimonio.

I rapporti coniugali, insieme alle loro condizioni, costituiscono una prova inconfutabile che stabilisce la filiazione paterna. Possono essere impugnate solo dal marito, seguendo la procedura del giuramento di anatema (*Liâne*) o mediante una perizia formale, e ciò a condizione:

- che il coniuge interessato produca prove convincenti a sostegno delle sue affermazioni; e
- che detta perizia sia disposta dal giudice.

Sezione 154

La filiazione paterna del figlio è stabilita dal rapporto coniugale (*Al Firach*):

- 1) se tale figlio è nato almeno entro sei mesi dalla data di conclusione del matrimonio ea condizione che sia plausibile la possibilità di rapporti coniugali tra i coniugi, che il certificato di matrimonio sia valido o difettoso;
- 2) se il figlio è nato entro un anno dalla data della separazione.

Sezione 155

Quando una donna è incinta a seguito di un rapporto sessuale per errore (*Choubha*) e dà alla luce un bambino, nel periodo compreso tra la durata minima e la durata massima della gravidanza, la filiazione paterna di questo bambino è stabilita nei confronti dell'autore questi rapporti.

Questa filiazione paterna è stabilita da tutti i mezzi di prova legalmente previsti.

Sezione 156

Se il fidanzamento è avvenuto e vi è stato mutuo consenso, ma circostanze imperative hanno impedito la redazione dell'atto di matrimonio e nella fidanzata compaiono segni di gravidanza, tale gravidanza è imputata al fidanzato per rapporto sessuale, per errore, se ricorrono le seguenti condizioni incontrato:

- a) il fidanzamento è noto ad entrambe le famiglie e approvato, se del caso, dal tutore coniugale della fidanzata;
- b) si scopre che la fidanzata è rimasta incinta durante il fidanzamento;
- c) entrambi i fidanzati hanno riconosciuto che la gravidanza è colpa loro.

Queste condizioni sono stabilite con decisione del tribunale non soggetta ad appello.

Se il fidanzato nega che la gravidanza è colpa sua, può fare ricorso a tutti i mezzi legali di prova per stabilire la filiazione paterna.

Sezione 157

Quando si instaura la filiazione paterna, anche a seguito di matrimonio viziato, di rapporti sessuali errati o di riconoscimento della paternità (*Istilhak*), essa produce tutti i suoi effetti. Vieta i matrimoni vietati per alleanza o allattamento e dà diritto agli alimenti spettanti ai parenti oltre che all'eredità.

Sezione 158

La filiazione paterna è stabilita dai rapporti coniugali (*Al Firach*), la confessione del padre, la testimonianza di due *adoul*, prove dedotte per sentito dire e con ogni mezzo legalmente previsto, compresa la perizia giudiziaria.

Sezione 159

Solo una sentenza può comportare il disconoscimento dell'appartenenza paterna di un figlio nei confronti del marito o decidere che la gravidanza della moglie non è opera di quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 153 supra.

Sezione 160

La filiazione paterna è stabilita dalla confessione del padre (*Iqrar*) che riconosce la filiazione del figlio, anche durante la sua ultima malattia, secondo le seguenti condizioni:

- 1) il padre che confessa deve godere delle sue facoltà mentali;
- 2) la filiazione paterna del figlio riconosciuto deve essere accertata solo se non esiste una filiazione già nota;
- 3) le dichiarazioni dell'autore del riconoscimento di paternità non devono essere illogiche o non plausibili.

- 4) il figlio riconosciuto deve dare il proprio consenso, se è maggiorenne al momento del riconoscimento della paternità. Se tale riconoscimento è avvenuto prima della maggiore età, il figlio riconosciuto ha diritto, al raggiungimento della maggiore età, di agire in giudizio per rinnegare la filiazione paterna.

Quando la persona che riconosce la paternità designa la madre del bambino, può opporsi rinnegando di essere la madre o producendo prove che attestino la non veridicità del riconoscimento della paternità.

Chiunque abbia un interesse può impugnare la veridicità della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della paternità

(*Istilhaq*) sopra citato, purché autore di questo riconoscimento di paternità è vivo.

Sezione 161

Solo il padre può stabilire la filiazione di un figlio mediante dichiarazione di paternità, ad esclusione di ogni altra persona.

Sezione 162

La confessione di paternità si stabilisce con atto autentico o con dichiarazione manoscritta e inequivocabile dell'autore di tale confessione.

TITOLO II: CUSTODIA DEL BAMBINO (HADANA)

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 163

La custodia del bambino consiste nel proteggerlo da ciò che potrebbe nuocergli, nell'educarlo e nel curare i suoi interessi.

Il responsabile dell'affidamento deve, per quanto possibile, adottare tutte le misure necessarie per la conservazione e l'incolumità, fisica e morale, del minore affidato, e curare i suoi interessi in caso di sua assenza del suo legale rappresentante e, se necessario, se è probabile che gli interessi del minore siano compromessi.

Sezione 164

L'affidamento del figlio spetta al padre e alla madre fintanto che sussistono i legami coniugali.

Sezione 165

Se nessuno dei possibili assegnatari del diritto di affidamento acconsente ad assicurarlo o se, pur accettandolo, non soddisfa le condizioni richieste, gli interessati o il pubblico ministero aditano il giudice, che decide sulla scelta della persona più idonea tra i parenti stretti del bambino o altre persone. In mancanza, il tribunale opta per una delle istituzioni abilitate a tale scopo.

Sezione 166

La custodia dura fino al raggiungimento della maggiore età del figlio legale, sia maschio che femmina.

In caso di rottura del rapporto coniugale tra i genitori, il figlio può, all'età di quindici anni, scegliere quale tra suo padre o sua madre assumerà la sua custodia.

In assenza del padre e della madre, il figlio può scegliere uno dei suoi parenti stretti di cui al successivo articolo 171, purché tale scelta non sia incompatibile con i suoi interessi e che il suo legale rappresentante dia il suo consenso.

In caso di rifiuto di quest'ultimo, il giudice è adito a pronunciarsi secondo l'interesse del minore.

Sezione 167

La retribuzione dovuta per l'assistenza all'infanzia e le spese da essa derivate sono a carico della persona responsabile del mantenimento del figlio. Sono distinti dalla retribuzione dovuta per l'allattamento e il mantenimento.

La madre non può pretendere un compenso per la cura dei figli durante il rapporto coniugale e durante il compimento del periodo di vedovanza (*Idda*), in caso di divorzio revocabile.

Sezione 168

Le spese di alloggio per il figlio in custodia sono separate dal mantenimento, dalla retribuzione dovuta per l'affidamento e da altre spese.

Il padre deve provvedere all'alloggio dei figli o corrispondere l'importo dell'affitto di detto alloggio come stimato dal tribunale, fatte salve le disposizioni del successivo articolo 191.

Un figlio affidato può essere costretto a lasciare la casa coniugale solo dopo l'esecuzione da parte del padre della sentenza relativa alla sua alloggio.

Il giudice determina, nella sua sentenza, le misure idonee a garantire la continuità dell'esecuzione di questo giudizio da parte del padre condannato.

Sezione 169

Il padre o il legale rappresentante e la madre che ha l'affidamento devono vigilare attentamente sull'educazione e l'orientamento scolastico del figlio affidato. Tuttavia, il minore deve pernottare solo presso l'abitazione della persona che ne ha l'affidamento, a meno che il giudice, nell'interesse del minore, non decida diversamente.

La persona incaricata dell'affidamento, diversa dalla madre, deve provvedere a questo che il bambino svolga quotidianamente le sue mansioni scolastiche.

In caso di disaccordo tra il legale rappresentante e chi affida l'affidamento, il giudice è adito per pronunciarsi secondo l'interesse del minore.

Sezione 170

Il beneficiario dell'affidamento recupera il suo diritto quando viene meno l'impedimento che gli impediva di esercitarlo.

Il giudice può riconsiderare la devoluzione dell'affidamento nell'interesse del minore.

CAPITOLO II: I DEVOLUTARI DELLA GUARDIA E DEL IL LORO ORDINE DI PRIORITÀ

Sezione 171

La custodia è affidata prima alla madre, poi al padre e poi alla nonna materna del bambino. In mancanza, il giudice decide, sulla base delle presunzioni di cui dispone, e sempre nell'interesse del figlio, di affidare l'affidamento a uno dei parenti stretti più idonei ad assumerlo. Il giudice ordina altresì che al minore affidato sia fornito un alloggio dignitoso, alla stregua degli altri obblighi derivanti dagli alimenti.

Sezione 172

Il giudice può avvalersi dei servizi di un assistente sociale per redigere una relazione sull'alloggio del responsabile dell'affidamento e sulle condizioni in cui quest'ultimo soddisfa i bisogni primari, materiali e morali, del figlio affidato la sua cura.

CAPITOLO III: CONDIZIONI PER LA DEVOLUZIONE DEL CUSTODIA E LE CAUSE DELLA SUA DECADENZA

Sezione 173

Le condizioni per la maturazione della custodia sono:

- 1) maggioranza legale per soggetti diversi dal padre e dalla madre del bambino;
- 2) rettitudine e onestà;
- 3) la capacità di allevare il figlio in custodia, di salvaguardarlo e proteggerlo religiosamente, fisicamente e moralmente e di vigilare sulla sua scolarizzazione;
- 4) il mancato matrimonio del candidato alla devoluzione dell'affidamento, ad eccezione dei casi previsti dai successivi articoli 174 e 175.

Se si verifica un cambiamento che può nuocere al minore nella situazione della persona che assume l'affidamento, quest'ultimo viene privato di questo diritto, il quale diritto viene trasmesso alla persona successiva in ordine di priorità.

Sezione 174

Il matrimonio della donna affidataria, diversa dalla madre, comporta la perdita dell'affidamento, tranne nei due casi seguenti:

- 1) se il coniuge è genitore del figlio con il quale ha un impedimento al matrimonio o se ne è il legale rappresentante;
- 2) se è il legale rappresentante del minore.

Sezione 175

Il matrimonio della madre incaricata di accudire il figlio non comporta non la decadenza dal diritto di affidamento, nei seguenti casi:

- 1) se il figlio non ha superato i sette anni o se la sua separazione di sua madre gli fa del male;
- 2) se il minore in affidamento è affetto da una malattia o da un handicap che gli renda difficile l'affidamento a una persona diversa dalla madre;
- 3) se il nuovo coniuge è genitore del figlio con il quale ha un impedimento al matrimonio o se ne è il legale rappresentante;
- 4) se è il legale rappresentante del minore.

Il matrimonio della madre affidataria esonera il padre dalle spese per l'alloggio del figlio e dal compenso per la sua cura, ma resta comunque responsabile del pagamento degli alimenti dovuti al figlio.

Sezione 176

La persona legittimata all'esercizio di tale diritto e che sia rimasta in silenzio per un anno dopo aver appreso della consumazione del matrimonio della donna cui è affidata l'affidamento del figlio è privata del diritto di affidamento, salvo imperativi motivi.

Sezione 177

Il padre, la madre e i parenti stretti del bambino soggetto all'affidamento e tutti i terzi devono notificare al pubblico ministero tutti i danni a cui il minore sarebbe esposto, affinché possa adottare le misure necessarie per preservare i diritti del minore, compresa l'istanza per la perdita dell'affidamento.

Sezione 178

Il cambio di residenza, all'interno del Marocco, della donna che assume l'affidamento del minore o del legale rappresentante di quest'ultimo non comporta la decadenza dall'affidamento, salvo comprovati motivi giudiziali, tenuto conto dell'interesse di figlio, le condizioni particolari del padre o del legale rappresentante e la distanza che separa il bambino dal suo legale rappresentante.

Sezione 179

Il tribunale può, su richiesta del pubblico ministero o del rappresentante legale del minore in custodia, prevedere, nella decisione di concessione dell'affidamento, o con una decisione successiva, il divieto di accompagnare il minore in un viaggio fuori dal Marocco senza l'accordo del suo legale rappresentante.

La Procura della Repubblica ha il compito di notificare alle autorità competenti la decisione di divieto, affinché possano essere presi i provvedimenti necessari per garantirne l'esecuzione.

In caso di rifiuto del legale rappresentante di dare il suo consenso a portare il minore in viaggio fuori dal Marocco, il giudice in camera di consiglio può essere adito per ottenere un'autorizzazione a tal fine.

Nessun seguito può essere dato a questa richiesta se non è certo che il viaggio programmato sia di natura temporanea e che sia garantito il ritorno del bambino in Marocco.

CAPO IV: VISITA DEL BAMBINO SOGGETTO AL

MANTENERE

Sezione 180

Il padre o la madre che non hanno l'affidamento del figlio ne hanno diritto visitale e ricevilo.

Sezione 181

Il padre e la madre possono concordare, di comune accordo, l'organizzazione della visita e comunicarlo al tribunale che ne registra il contenuto nella decisione di affidamento.

Sezione 182

In caso di disaccordo tra il padre e la madre, il giudice fissa, nella decisione di affidamento, i periodi di visita e specifica il tempo e il luogo in modo da prevenire, per quanto possibile, manovre fraudolente nell'esecuzione della decisione .

A tal fine, il giudice prende in considerazione le condizioni particolari di ciascuna parte e le circostanze specifiche di ciascun caso. La sua decisione è impugnabile.

Sezione 183

Se, a seguito di nuove circostanze, l'organizzazione della visita decisa di comune accordo tra padre e madre o per decisione del tribunale diventa pregiudizievole per una delle due parti o per il figlio affidato, la revisione di tale organizzazione può essere richiesto per adeguarlo alle nuove circostanze.

Sezione 184

Il tribunale adotta tutti i provvedimenti che ritiene opportuni, ivi compresa la modifica dell'organizzazione della visita nonché la decadenza dalla custodia in caso di violazione o di manovre fraudolente nell'esecuzione del contratto o della decisione organizzatrice della visita.

Sezione 185

In caso di morte del padre o della madre del figlio affidato, il padre e la madre del defunto si sostituiscono a quest'ultima nel diritto di accesso, come previsto dalle disposizioni precedenti.

Sezione 186

In ogni caso, per l'applicazione delle disposizioni del presente capo, il giudice tiene conto dell'interesse del minore affidato.

TITOLO III: MANUTENZIONE (NAFAQA)

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 187

Ognuno si sostiene attraverso le proprie risorse, salvo quanto previsto dalla legge.

L'obbligazione alimentare nasce dal matrimonio, dalla parentela e dal fidanzamento.

Sezione 188

Nessuno è obbligato a provvedere ai bisogni degli altri se non nella misura in cui può provvedere ai propri bisogni. Si presume che tutti siano solventi fino a prova contraria.

Sezione 189

Il mantenimento comprende il cibo, il vestiario, le cure mediche, l'educazione dei figli e tutto quanto normalmente ritenuto essenziale, fermo restando quanto previsto dall'art. 168 che precede.

Per la valutazione dei costi inerenti ai suddetti bisogni si tiene conto, con riferimento alla media del reddito del soggetto obbligato al pagamento degli alimenti e della situazione del soggetto che ne ha diritto, del costo della vita e dei usi e costumi nell'ambiente sociale dell'avente diritto al mantenimento.

Sezione 190

Il giudice si basa, per la stima degli alimenti, sulle dichiarazioni delle due parti e sulle prove da esse prodotte, fermo restando quanto previsto dagli artt. 85 e 189 supra. Il tribunale può avvalersi di esperti a tal fine.

Si delibera, in materia di alimenti, entro il termine massimo di un mese .

Sezione 191

Il tribunale determina le modalità di esecuzione della sentenza che ordina l'addebito degli alimenti e delle spese di alloggio

sul patrimonio del soggetto pensionato o dispone la detrazione alla fonte del suo reddito o della sua retribuzione. Determina, ove applicabili, le garanzie idonee ad assicurare la continuità del pagamento della pensione.

La sentenza che dispone il pagamento degli alimenti rimane in vigore fino a quando non sia sostituita da un'altra sentenza o fino a quando non intervenga la decadenza del beneficiario dal suo diritto agli alimenti.

Sezione 192

Nessuna richiesta di aumento o la riduzione degli alimenti pattuita o decisa dal giudice non sarà ammissibile, salvo circostanze eccezionali, prima della scadenza del termine di un anno.

Sezione 193

Quando la persona obbligata al pagamento degli alimenti non ha i mezzi per pagarli a tutti coloro che la legge lo obbliga a mantenere, deve, in ordine di priorità, soddisfare prima i bisogni della moglie, poi quelli dei figli piccoli di ambo i sessi, poi a quelli delle figlie, poi a quelli dei figli, poi ai bisogni della madre e, infine, a quelli del padre.

CAPITOLO II: MANTENIMENTO DELLA MOGLIE

Sezione 194

Il marito deve provvedere al mantenimento della moglie fin dalla consumazione del matrimonio. Lo stesso diritto agli alimenti è riconosciuto alla moglie che ha invitato il marito a consumare il matrimonio, dopo la conclusione dell'atto.

Sezione 195

Gli alimenti, concessi alla moglie con sentenza, decorrono dalla data in cui il marito ha cessato di prevedere l'obbligo di mantenimento a suo carico e non è prescritto. Tuttavia, la moglie che rifiuta di tornare alla casa coniugale dopo essere stata condannata in tal senso, perde il diritto alla pensione.

Sezione 196

In caso di divorzio revocabile, la moglie perde il diritto all'alloggio, pur conservando gli alimenti, se lascia il domicilio dove deve osservare il periodo di vedovanza (*Idda*), senza il consenso del marito o senza un valido motivo.

In caso di divorzio irrevocabile, gli alimenti sono dovuti all'ex moglie incinta, fino al parto. Se non è incinta, ha diritto all'alloggio solo fino alla fine del periodo di vedovanza (*Idda*).

**CAPO III: MANUTENZIONE DOVUTA A
VICINO A PARENTI****Sezione 197**

Gli alimenti dovuti ai genitori sono forniti dai figli a dal padre e dalla madre e dal padre e dalla madre ai figli, secondo le disposizioni del presente Codice.

SEZIONE I: - MANTENIMENTO DEI FIGLI**Sezione 198**

Il padre deve provvedere al mantenimento dei figli fino al raggiungimento della maggiore età o fino al compimento dei venticinque anni per chi prosegue gli studi.

In ogni caso, la ragazza perde il diritto al mantenimento solo se dispone di risorse proprie o quando il suo mantenimento è a suo carico marito.

Il padre deve continuare a garantire il mantenimento dei figli portatori di handicap e incapaci di reperire risorse.

Sezione 199

Quando il padre è totalmente o parzialmente impossibilitato a provvedere al mantenimento dei figli e la madre è benestante, quest'ultima deve assumere gli alimenti in proporzione all'importo che il padre non è in grado di provvedere.

Articolo 200

Il pagamento degli alimenti arretrati, disposto con sentenza a favore dei figli, ha effetto dalla data di cessazione del pagamento di detti alimenti.

Sezione 201

La retribuzione per l'allattamento al seno di un bambino è un obbligo a carico della persona responsabile del suo mantenimento.

Sezione 202

Le disposizioni relative all'abbandono della famiglia si applicano a qualsiasi soggetto incaricato del mantenimento dei figli e che cessi di fornirlo, senza validi motivi, per un periodo massimo di un mese.

SEZIONE II: - MANUTENZIONE DOVUTI AI GENITORI

Sezione 203

In caso di più figli, l'assegno alimentare spettante ai genitori è ripartito tra i figli secondo le loro risorse e non secondo la quota di eredità.

Sezione 204

Gli arretrati degli alimenti dovuti ai genitori sono ordinati dal tribunale a partire dalla data di introduzione dell'azione legale.

CAPO IV: MANUTENZIONE DOVUTA A TERZI A SEGUITO DI UN IMPEGNO

Sezione 205

Chiunque si sia impegnato nei confronti di terzi, minorenni o maggiorenni, a versargli alimenti a tempo determinato, deve adempiere al suo impegno. Se la durata è indefinita, il tribunale la fissa sulla base dell'uso.

LIBRO IV: CAPACITÀ E RAPPRESENTANZA LEGALE

TITOLO PRIMO: CAPACITÀ DI MOTIVI PER IL DIVIETO DI ATTI VIETATI

CAPITOLO PRIMO: CAPACITÀ

Sezione 206

Ci sono due tipi di capacità: la capacità di godere e la capacità di esercitare.

Sezione 207

La capacità di godere è la capacità della persona di acquisire diritti e assumere doveri come stabilito dalla legge. Questa capacità è attaccata alla persona per tutta la vita e non le può essere tolta.

Sezione 208

La capacità di esercitare è la facoltà che una persona ha di esercitare i propri diritti personali e patrimoniali e che rende validi i suoi atti. La legge stabilisce le condizioni per l'acquisizione della capacità di esercizio e le ragioni che determinano la limitazione di tale capacità o la sua perdita.

Sezione 209

L'età della maggiore età è fissata a diciotto anni gregoriani compiuti.

Sezione 210

Chiunque abbia raggiunto la maggiore età gode della piena capacità di esercitare i propri diritti e di assumersi i propri obblighi, a meno che un motivo accertato non lo limiti o gli faccia perdere tale capacità.

Sezione 211

Gli incapaci e le persone non pienamente capaci sono soggetti, a seconda dei casi, alle regole della tutela paterna, materna, testamentaria o dativa, alle condizioni e secondo le regole previste dal presente Codice.

CAPO II: MOTIVI DEL DIVIETO E PROCEDURE PER LA SUA ISTITUZIONE

SEZIONE I: - MOTIVI DEL DIVIETO

Sezione 212

Le ragioni del divieto sono di due tipi: la prima comporta la limitazione della capacità, la seconda la perde.

Sezione 213

La capacità di esercizio è limitata nei seguenti casi:

- 1) il figlio che, raggiunta l'età del discernimento, non ha raggiunto quella maggiore;
- 2) il figliol prodigo;
- 3) i deboli di mente.

Sezione 214

Il bambino è dotato di discernimento quando raggiunge l'età di 12 anni gregoriani.

Sezione 215

Il prodigo è colui che sperpera i suoi beni con spese inutili o considerate futili da persone ragionevoli, in un modo che danneggia se stesso o la sua famiglia.

Sezione 216

Il debole di mente è uno che è mentalmente handicappato. impedendogli di controllare i suoi pensieri e le sue azioni.

Sezione 217

Non gode della capacità di esercizio:

- 1) il bambino che non ha raggiunto l'età del discernimento;
- 2) il demente e colui che ha perso la testa.

La persona che perde la ragione ad intermittenza ha piena capacità durante i suoi momenti di lucidità.

La perdita volontaria della ragione non esonera la responsabilità .

Sezione 218

Il divieto cessa per il minore al compimento dell'età maggioranza, a meno che non vi sia soggetto per altro motivo.

La persona espulsa per handicap mentale o prodigalità ha il diritto di chiedere al giudice di revocare l'interdizione quando si ritiene dotato di buon senso. Questo diritto è aperto anche al suo rappresentante legale.

Quando il minore ha compiuto i sedici anni, può chiedere al tribunale di concedergli l'emancipazione.

Il legale rappresentante può chiedere al giudice l'emancipazione del minore che abbia raggiunto la suddetta età, quando ritenga di essere dotato di buona significato.

La persona emancipata prende possesso dei suoi beni e acquisisce piena capacità per quanto riguarda la capacità di gestire e disporre dei suoi beni. L'esercizio dei diritti, diversi dai diritti di proprietà, resta soggetto ai testi che li disciplinano.

In ogni caso, i predetti soggetti possono essere emancipati solo quando sia accertato dinanzi al giudice, a seguito delle necessarie procedure legali, che siano dotati di buon senso.

Sezione 219

Se il legale rappresentante si accorge che il minore, prima della maggiore età, è affetto da handicap psichico o che è prodigo, adita il tribunale che si pronuncia sulla possibilità di mantenere il divieto. Il tribunale basa la sua decisione su tutti i mezzi legali di prova.

SEZIONE II: - PROCEDURE DI ISTITUZIONE E CHIUSURA VIETATO _

Sezione 220

La persona che ha perso la ragione, il prodigo e il debole di mente sono banditi dal giudizio del tribunale, dal momento in cui è accertato che si trovavano in questo stato. Il divieto è revocato, secondo le regole previste dal presente Codice, dalla data in cui vengono meno i motivi che lo giustificavano.

Sezione 221

La sentenza che ordina o revoca il divieto è pronunciata su richiesta dell'interessato, del pubblico ministero o di chiunque interesse.

Sezione 222

Il giudice fa valere, per ordinare o revocare il divieto, a perizia medica e su tutti i mezzi legali di prova.

Sezione 223

La sentenza che ordina o revoca il divieto è pubblicata con i mezzi che il giudice ritiene opportuni.

CAPO III: ATTI VIETATI

SEZIONE I: - ATTI DELL'INCAPACE

Sezione 224

Gli atti compiuti dall'incapace sono nulli.

SEZIONE II: - ATTI PERSONALI NON COMPLETAMENTE CAPACE

Sezione 225

Gli atti del minore, dotato di discernimento, sono soggetti all'art seguenti disposizioni:

- 1) sono validi, se gli sono pienamente vantaggiosi;
- 2) sono nulli, se a lui dannosi;
- 3) se utili o dannosi, la loro validità è subordinata all'approvazione del suo legale rappresentante, concesso tenuto conto dell'interesse prevalente del divieto e nei limiti dei poteri conferiti a ciascun legale rappresentante.

Sezione 226

Il minore, dotato di discernimento, può prendere possesso di a parte della sua proprietà per gestirla in via sperimentale.

L'autorizzazione a tal fine è concessa dal tutore legale o con decisione del giudice incaricato delle tutele, su richiesta del tutore testamentario o dativo o del minore interessato.

Il giudice della tutela può revocare l'autorizzazione alla consegna dei beni, su richiesta del tutore testamentario o dativo, del pubblico ministero o d'ufficio, in caso di debita accertata cattiva gestione dei beni autorizzati.

La persona interdetta, autorizzata a gestire parte dei suoi beni, è considerata in piena capacità di agire nei limiti dell'autorizzazione ricevuta e di agire in giudizio.

Sezione 227

Il tutore legale può revocare l'autorizzazione concessa al minore dotato di discernimento, se vi sono ragioni che giustifichino tale rinuncia.

Sezione 228

Gli atti del prodigo e dei deboli di mente sono soggetti alle disposizioni del precedente articolo 225.

TITOLO II: RAPPRESENTANZA LEGALE

CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 229

La rappresentanza legale del minore è assicurata sotto tutela legale, testamentaria o dativa.

Sezione 230

Rappresentante legale significa, ai sensi del presente libro:

- 1) il tutore legale: il padre, la madre o il giudice;
- 2) il tutore testamentario designato dal padre o dalla madre;
- 3) il dativo tutore nominato dal tribunale.

Sezione 231

La rappresentanza legale è fornita da:

- il padre adulto;
- la madre adulta, in assenza del padre o a seguito della perdita della capacità di quest'ultimo;
- il tutore testamentario designato dal padre;
- il tutore testamentario designato dalla madre;
- il giudice;
- il dativo tutore nominato dal giudice.

Sezione 232

Nel caso in cui un minore sia posto sotto la tutela effettiva di una persona o di un ente, tale persona o ente si considera suo rappresentante legale nei confronti dei suoi affari personali, fino a quando il giudice non lo nomina tutore dativo.

Sezione 233

Il legale rappresentante esercita la tutela sulla persona e sui beni del minore, fino al raggiungimento della maggiore età. Lo esercita anche sulla persona che ha perso la ragione, fino alla revoca del suo divieto con un giudizio. La rappresentanza legale, esercitata sui prodighi e sui deboli di mente, è limitata alla loro proprietà, fino alla revoca del divieto con sentenza.

Sezione 234

Il tribunale può nominare un tutore dativo e incaricarlo di assistere l'assassino testamentario o di garantire una gestione indipendente di determinati interessi finanziari del minore.

CAPO II: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ

RAPPRESENTANTE LEGALE

Sezione 235

Il legale rappresentante si occupa degli affari personali dell'interdetto, fornendogli orientamento e formazione religiosa e da

prepararsi alla vita. È anche responsabile della gestione quotidiana della sua proprietà.

Il legale rappresentante deve informare il giudice incaricato delle tutele dell'esistenza di tutti i fondi, documenti, gioielli e beni mobili di valore appartenenti al minore, in mancanza dei quali è responsabile. I fondi e i titoli del minore sono depositati, con provvedimento del giudice, sul conto del minore aperto presso un ente pubblico, al fine di conservarli.

Il legale rappresentante è soggetto, nell'esercizio di tali missioni, al controllo giurisdizionale, secondo quanto previsto dai successivi artt.

SEZIONE I: - TUTORE LEGALE

I. - Il padre

Sezione 236

Il padre è di diritto tutore legale dei suoi figli, purché non sia stato privato di tale tutela da una sentenza. Se il padre non è in grado di assisterlo, spetta alla madre vigilare sugli interessi urgenti dei suoi figli.

Sezione 237

Il padre può nominare un tutore testamentario del figlio proibito o nascere, poiché può revocarlo.

Non appena il padre muore, l'atto di tutela testamentaria è sottoposto al giudice al fine di verificarne la validità e confermarlo.

II. - La madre

Sezione 238

La madre può esercitare la tutela sui propri figli, a condizione che:

- 1) di essere maggiorenne;
- 2) che il padre, per morte, assenza, perdita della capacità o per qualsiasi altro motivo, non può assumere la tutela.

La madre può nominare un tutore testamentario del figlio proibito in quanto può revocarlo.

Non appena la madre muore, viene presentato l'atto di tutela testamentaria al giudice, al fine di verificarne la validità e confermarla.

Se il padre defunto ha designato in vita un tutore testamentario, la missione di quest'ultimo si limita a seguire la gestione, da parte della madre, degli affari del minore in affidamento e ad agire in giudizio, se necessario.

Sezione 239

La madre e l'eventuale donatore possono porre come condizione, quando effettuano una donazione a persona vietata, l'esercizio delle funzioni di legale rappresentante, ai fini della gestione e della crescita del patrimonio oggetto della donazione. Tale condizione è vincolante per le parti interessate.

III. - Provvedimenti comuni alla tutela del padre e della madre

Sezione 240

Nella sua gestione del bene proibito, il tutore legale è soggetto al previo controllo giurisdizionale e all'apertura di un fascicolo di rappresentanza legale solo se il valore del bene proibito supera i duecentomila dirham (200.000 DH). Il giudice incaricato delle tutele può abbassare tale limite e disporre l'apertura di un fascicolo di rappresentanza legale, se è accertato che tale riduzione è nell'interesse del divieto. L'importo del valore dei suddetti beni può essere aumentato con regolamento.

Sezione 241

Quando in corso di gestione il valore della proprietà del proibito supera i duecentomila dirham (200.000 DH), il tutore legale deve informare il giudice ai fini dell'apertura di un fascicolo di rappresentanza legale. L'interdetto o sua madre possono anche informare il giudice.

Sezione 242

Il tutore legale deve, al termine della missione e quando esiste un fascicolo di rappresentanza legale, notificare al giudice incaricato della tutela la situazione e la sorte del bene vietato con una relazione dettagliata, ai fini dell'approvazione.

Sezione 243

In tutti i casi in cui è aperto un fascicolo di rappresentanza legale, il tutore presenta al giudice incaricato della tutela una relazione annuale sulla sua gestione dei beni dell'interdetto, sulla loro fruttificazione e sulla diligenza che porta nell'orientamento e nella formazione di il proibito.

Il tribunale può, dopo la presentazione di questo rapporto, prendere tutte le misure che ritenga adeguate per la conservazione dei beni dell'interdetto e dei suoi interessi materiali e morali.

SEZIONE II: - GUARDIA E GUARDIA TESTAMENTALE DATIVO

Sezione 244

In assenza della madre o del tutore testamentario, il tribunale nomina un tutore dativo per l'interdetto, che deve scegliere tra i parenti stretti più idonei (*âsaba*). In mancanza, il dativo tutore deve essere scelto tra gli altri parenti stretti, altrimenti tra terzi.

Il tribunale può, nell'interesse del divieto, nominare due o più tutori dativi. In questo caso, imposta le abilità di ciascuno di loro.

I familiari, i richiedenti il divieto e chiunque vi abbia interesse, possono proporre un candidato come dativo tutore.

Il tribunale può, se necessario, nominare un tutore dativo provvisorio.

Sezione 245

Il tribunale trasmette immediatamente il fascicolo al pubblico ministero, per un parere, entro un termine non superiore a quindici giorni. Il tribunale decide sulla causa entro un termine massimo di quindici giorni dalla data di ricevimento del parere del pubblico ministero.

Sezione 246

Il tutore testamentario e il tutore dativo devono avere piena capacità, essere diligenti, risoluti e onesti.

La condizione della loro solvibilità è lasciata alla discrezionalità del giudice.

Sezione 247

Il tutore testamentario o dativo non può essere affidato a:

- 1) alla persona condannata per furto, abuso di fiducia, falsificazione o qualsiasi offesa al buon costume;

- 2) al fallito e al condannato alla liquidazione giudiziale;
- 3) al soggetto che ha, con il divieto, sottoposto alla giustizia una controversia o una controversia familiare idonea a ledere gli interessi del divieto.

Sezione 248

Il tribunale può nominare un tutore surrogato, la cui missione è controllare gli atti del tutore testamentario o dativo e consigliare quest'ultimo nell'interesse del divieto. Deve altresì informare il giudice, quando riscontra negligenza nella gestione del tutore o se teme uno sperpero dei beni dell'interdetto.

Sezione 249

Se la proprietà dell'interdetto non è stata oggetto di inventario, lo deve fare il tutore testamentario o dativo, aggiungendovi, in ogni caso, quanto segue:

- 1) eventuali osservazioni del tutore testamentario o dativo al oggetto di detto inventario;
- 2) la proposta dell'importo annuo degli alimenti dell'interdetto e dei responsabili;
- 3) le proposte relative alle misure urgenti da adottare per preservare i beni dell'interdetto;
- 4) le proposte concernenti la gestione del patrimonio dell'interdetto;
- 5) la dichiarazione del reddito mensile o annuale noto dell'immobile del divieto.

Sezione 250

L'inventario e le sue appendici sono conservati nel fascicolo del rappresentanza legale e iscritta nel registro degli atti mensili o giornalieri, se applicabile.

Il contenuto e la forma di detto registro sono fissati con ordinanza del Ministro della giustizia¹¹.

Sezione 251

Il pubblico ministero, il legale rappresentante, il consiglio di famiglia, uno o più parenti stretti possono, al termine dell'inventario, presentare le proprie osservazioni al giudice incaricato delle tutele in merito alla stima degli alimenti necessari a vietare e sulla scelta di percorsi idonei a fornirgli una formazione e un orientamento educativo di qualità e una sana gestione del suo patrimonio.

È istituito un consiglio di famiglia per assistere la giustizia nelle sue attribuzioni relative agli affari di famiglia. La sua composizione e i poteri sono stabiliti da regolamento¹².

Sezione 252

I due *adoul*, dopo aver informato il pubblico ministero, procedono con ordinanza e sotto il controllo del giudice delle tutele all'inventario definitivo e completo di beni, diritti e doveri, alla presenza degli eredi, del legale rappresentante e dell'interdetto quando quest'ultimo ha almeno quindici anni.

Gli esperti possono essere chiamati a svolgere il suddetto inventario e per valutare le attività e stimare le passività.

Sezione 253

Il tutore testamentario o dativo deve iscrivere nel registro di cui all'articolo 250 soprattutto gli atti passati in nome dell'interdetto sotto la sua tutela, con la loro data.

11 - Ordinanza del Ministro della giustizia n° 275-04 del 12 hijja 1424 (3 febbraio 2004) che fissa forma e contenuto del registro degli atti previsto dall'articolo 250 del codice di famiglia; Bollettino ufficiale 5358 del 2 Ramadan 1426 (6 ottobre 2005), p. 705.

12 - Decreto n. 2-04-88 di Rabii II 25, 1425 (14 giugno 2004) relativo alla composizione e ai poteri del consiglio di famiglia; Bollettino Ufficiale n° 5358 del Ramadan 2, 1426 (6 ottobre 2005), pag. 702.

Sezione 254

Se al patrimonio dell'interdetto viene aggiunto un bene non inventariato, il tutore testamentario o dativo deve menzionarlo in un'appendice che sarà allegata al primo inventario.

Sezione 255

Il tutore testamentario o dativo deve presentare al giudice incaricato delle tutele, tramite due contabili nominati dal giudice, un conto annuale, corredato di tutti i documenti giustificativi.

Tali conti saranno approvati solo dopo essere stati esaminati, verificati e ritenuti sinceri.

Se il giudice rileva un'anomalia nei conti, prende le misure a tutela dei diritti dell'interdetto.

Sezione 256

Il tutore testamentario o dativo deve, in ogni momento, rispondere alla richiesta del giudice incaricato delle tutele di fornirgli ogni chiarimento sulla gestione dei beni dell'interdetto o di riferirgli in merito.

Sezione 257

Il tutore testamentario è responsabile delle violazioni dei suoi impegni in merito alla gestione degli affari dell'interdetto. A lui si applicano le disposizioni relative alla responsabilità del rappresentante salariato, anche se esercita la sua missione a titolo gratuito. Può, se del caso, essere penalmente responsabile delle sue azioni.

Sezione 258

La missione del tutore testamentario o dativo termina nei seguenti casi:

- 1) la morte dell'interdetto, la morte o l'assenza del tutore testamentario o dativo;
- 2) quando il divieto ha raggiunto la maggiore età, a meno che non sia mantenuto nel divieto, con decisione giudiziale, per altri motivi;
- 3) l'espletamento dell'incarico per il quale è stato nominato il tutore testamentario o dativo, ovvero allo scadere del termine che è stato posto come limite a detto tutore;

- 4) accettazione del motivo addotto dal tutore testamentario o dativo che svolge la sua missione;
- 5) la perdita della capacità giuridica o se viene destituito o revocato.

Sezione 259

Quando la missione del testamentario o del tutore dativo si estingue per causa diversa dal decesso o dalla perdita della capacità civile, questi deve presentare le rendicontazioni supportate da atti giustificativi, entro il termine fissato dal giudice incaricato delle tutele, senza tale termine non superare i trenta giorni, salvo imperativi motivi.

Il tribunale si pronuncia sui conti presentatigli.

Sezione 260

Il tutore testamentario o dativo si assume la responsabilità dei danni causati da un eventuale ritardo ingiustificato nella presentazione dei conti o nella consegna dei beni.

Sezione 261

I beni sono consegnati all'interdetto sulla maggioranza, ai suoi eredi dopo la sua morte e al successore del tutore testamentario o dativo negli altri

Astuccio.

In caso di mancata consegna si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 270.

Sezione 262

In caso di morte del tutore testamentario o dativo o in caso di perdita della sua capacità civile, il giudice incaricato della tutela adotta misure per la tutela e la conservazione dei beni vietati.

Le pretese e le indennità dovute all'interdetto all'eredità del defunto testamentario o tutore dativo sono garantite da un privilegio classificato nell'ordinanza prevista dal comma 2 bis dell'articolo 1248 del Dahir del 12 agosto 1913 costituente il Codice delle obbligazioni e dei contratti .

Sezione 263

La persona interdetta che raggiunge la maggiore età o il cui divieto è revocato, conserva il diritto di proporre qualsiasi azione relativa a conti e atti lesivi del suo interesse, contro il tutore testamentario o dativo o contro chiunque abbia avuto la responsabilità di curarne interessi.

Detti atti si prescrivono due anni dopo che il divieto ha raggiunto la sua maggiore età o dopo la revoca del divieto, salvo il caso di falsificazione, frode o occultamento di documenti, nel qual caso detti atti si prescrivono un anno dopo ha avuto conoscenza.

Sezione 264

Il tutore testamentario o dativo può chiedere un compenso per le spese di rappresentanza legale. Il suo compenso è fissato dal tribunale, a partire dalla data della richiesta.

CAPO III: CONTROLLO GIUDIZIARIO

Sezione 265

Il tribunale assicura il controllo della rappresentanza legale, secondo le disposizioni di questo libro.

Lo scopo di tale controllo è garantire la tutela degli interessi degli incapaci e delle persone non pienamente capaci, ordinare tutte le misure necessarie per preservare tali interessi e vigilare sulla loro gestione.

Sezione 266

Quando una persona muore lasciando eredi minorenni o quando muore il tutore testamentario o dativo, le autorità amministrative locali e gli stretti parenti con cui ha vissuto il defunto devono informare il giudice incaricato delle tutele, entro un termine non superiore a otto giorni. Lo stesso obbligo incombe al pubblico ministero, dalla data in cui è venuto a conoscenza del decesso.

Il termine per la comunicazione al giudice affidatario, di cui al comma precedente, è prorogato a un mese in caso di perdita della capacità del parente stretto o del tutore testamentario o dativo.

Sezione 267

Il giudice della tutela ordina la costituzione di un atto di successione (*iratha*) in cui sono menzionati gli eredi e l'adozione di ogni provvedimento che ritenga opportuno per la salvaguardia dei diritti e degli interessi economici e personali dei minori.

Sezione 268

Il giudice incaricato delle tutele, sentito eventualmente il consiglio di famiglia, fissa le spese e le indennità connesse alla gestione dei beni dell'interdetto.

Sezione 269

Se il legale rappresentante intende compiere un atto che oppone i suoi interessi, quelli del coniuge o quelli di uno dei suoi ascendenti o discendenti, all'interesse del divieto, adita il tribunale, che può autorizzarlo a tal fine e nominare un rappresentante del proibito per la conclusione dell'atto e la salvaguardia degli interessi del proibito.

Sezione 270

Se il tutore testamentario o dativo non si attiene alle disposizioni del precedente articolo 256 o rifiuta di presentare i conti o di depositare il saldo delle somme dell'interdetto, il giudice incaricato delle tutele, previa diffida rimasta senza effetto durante il periodo che assegna, può disporre, secondo le regole del diritto comune, il sequestro cautelare dei beni del tutore o metterli in sequestro o infliggergli una penale.

Nel caso in cui il tutore testamentario o dativo venga meno alla sua missione o sia impossibilitato ad assumerla o, in caso di uno degli impedimenti previsti dal precedente articolo 247, il giudice, sentite le sue spiegazioni, può liberarlo dalla sua missione o revocarlo, d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o di qualsiasi interessato.

Sezione 271

Il tutore testamentario o dativo può compiere i seguenti atti solo previa autorizzazione del giudice incaricato delle tutele:

- 1) vendere beni immobili o mobili vietati il cui valore superi i diecimila dirham (10.000 DH) o creare un diritto reale su tale proprietà;
- 2) conferire parte del patrimonio vietato ad una società civile o commerciale o investirlo per scopi commerciali o speculativi;
- 3) revocare un diritto o un'azione, compromettere o accettare arbitrato a
il loro soggetto;
- 4) stipulare contratti di locazione, i cui effetti possono estendersi oltre la scadenza del divieto;
- 5) accettare o rifiutare donazioni soggette a diritti o condizioni;

- 6) pagare debiti che non siano stati oggetto di sentenza esecutiva;
- 7) pagare, con la proprietà dell'interdetto, gli alimenti da lui dovuti ai suoi dipendenti, salvo che tale mantenimento non sia disposto con sentenza esecutiva.

La decisione del giudice che autorizza uno dei predetti atti deve essere motivata.

Sezione 272

Non è richiesta alcuna autorizzazione per la vendita di beni mobili il cui valore superi i cinquemila dirham (5.000 DH) se rischiano di deteriorarsi. Lo stesso vale per i beni immobili o mobili, il cui valore non superi i cinquemila dirham (5.000 DH) a condizione che tale vendita non costituisca un mezzo per eludere il controllo giudiziario.

Sezione 273

Le disposizioni precedenti non sono applicabili, se il prezzo dei beni mobili è fissato con regolamento e la vendita è effettuata secondo tale prezzo.

Sezione 274

Si effettua la vendita di beni mobili o immobili che sia stata autorizzata secondo le disposizioni del codice di procedura civile.

Sezione 275

L'eventuale condivisione di un bene di cui l'interdetto è comproprietario è oggetto di un piano di condivisione presentato al tribunale che lo approva dopo aver accertato, mediante la perizia, che esso non leda alcun pregiudizio agli interessi dell'interdetto .

Sezione 276

Le decisioni del giudice tutelare, assunte ai sensi degli artt 226, 240, 268 e 271 sono impugnabili.

LIBRO V: DEL TESTAMENTO

TITOLO PRIMO: CONDIZIONI DELLA VOLONTÀ E TERMINI DELLA SUA ESECUZIONE

Sezione 277

Il testamento è l'atto con cui il suo autore costituisce, su un terzo della sua proprietà, un diritto che diventa esigibile alla sua morte.

Sezione 278

Per essere valido, il testamento non deve contenere clausole contraddittorie, ambigue o illecite.

CAPITOLO PRIMO: DEL TESTATORE

Sezione 279

Il testatore deve essere maggiorenne.

Vale la volontà fatta dai pazzi in un momento di lucidità, dai prodighi e dai deboli di mente.

CAPITOLO II: IL LEGATO

Sezione 280

Il testamento non può essere fatto a favore di un erede, se non dietro autorizzazione altri eredi. Tuttavia, ciò non impedisce che venga notato.

Sezione 281

È valido il testamento fatto a beneficio di qualsiasi legatario che può diventare legalmente proprietario dell'oggetto legato in modo reale o virtuale.

Sezione 282

Un testamento fatto a favore di un legatario esistente nel momento dell'atto o la cui esistenza deve venire.

Sezione 283

Il legatario deve soddisfare le seguenti condizioni:

- 1) non avere la qualità di erede al momento del decesso del testatore, fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 280;
- 2) di non aver ucciso volontariamente il testatore, a meno che quest'ultimo, prima della sua morte, non abbia nuovamente provato a suo favore.

CAPO III: OFFERTA E ACCETTAZIONE

Sezione 284

L'atto di volontà è costituito dall'offerta emanata da un unico parte che è il testatore.

Sezione 285

L'effetto del testamento può essere subordinato al verificarsi di una condizione, purché valida. Condizione valida è qualsiasi condizione vantaggiosa per il testatore o per il legatario o per terzi e non contraria agli obiettivi giuridici.

Sezione 286

Il testatore ha diritto di revocare il testamento e di annullarlo, anche se si impegna a non revocarlo. Egli può, secondo la sua volontà e in ogni momento, sia in buona salute che malato, inserirvi condizioni, istituire un correlatore o annullare parzialmente il testamento.

Sezione 287

La revoca del testamento può avvenire, sia mediante dichiarazione espresso o tacito, o da un fatto quale la vendita dell'oggetto lasciato in eredità.

Sezione 288

Il testamento fatto a favore di un legatario indeterminato non ha devono essere accettati e non possono essere rifiutati da nessuno.

Sezione 289

Un testamento fatto a favore di uno specifico legatario può essere rifiutato da quest'ultimo, se ne ha piena capacità. Il diritto al rifiuto si trasmette agli eredi del beneficiario defunto.

Sezione 290

Il rifiuto del legatario sarà preso in considerazione solo dopo la morte del testatore.

Sezione 291

Il testamento può essere rifiutato o parzialmente accettato. Tale facoltà può essere esercitata da parte dei legatari, se pienamente capaci. L'annullamento del testamento riguarda solo la parte rifiutata e produce i suoi effetti solo nei confronti dell'autore del rifiuto.

CAPITOLO IV: LO SCOPO DELL'EREDITÀ

Sezione 292

L'oggetto del lascito deve essere suscettibile di appropriazione .

Sezione 293

Se il testatore ha apportato un'aggiunta all'oggetto determinato di un lascito. l'aggiunta è incorporata nel lascito, se è una di quelle ritenute trascurabili o se il testatore ha inteso allegarla all'oggetto legato o se ciò che è stato aggiunto non può costituire esso stesso proprietà autonoma. Se l'aggiunta è un bene autonomo, chi ne avrebbe diritto compete per l'intero con il legatario, in proporzione pari al valore del bene aggiunto.

Sezione 294

Oggetto del lascito può essere un bene immobile o un usufrutto, a tempo determinato o in perpetuo. Le spese di mantenimento sono a carico dell'usufruttuario.

CAPITOLO V: FORMA DELLA VOLONTÀ**Sezione 295**

Il testamento si conclude con qualsiasi espressione o scrittura o con qualsiasi segno inequivocabile, nel caso in cui il testatore non sia in grado di esprimersi verbalmente o per iscritto.

Sezione 296

Per essere valido, il testamento deve essere oggetto di atto adulaire o trascritto da qualsiasi autorità ufficiale abilitata a redigere atti o da atto manoscritto del testatore e da lui firmato.

Quando un'imperativa necessità rende impossibile trascrivere l'atto testamento o trascriverlo, questo è ammissibile quando è redatto verbalmente davanti ai testimoni presenti nei locali, purché l'indagine e l'istruzione non evidenzino motivi di sospetto avverso la loro deposizione, e che tale deposizione sia oggetto di deposizione il giorno in cui può essere resa dinanzi al giudice che ne autorizza la costituzione e ne dà immediata comunicazione agli eredi, ivi comprese le disposizioni del presente comma del presente avviso.

Il testatore può inviare al giudice una copia del suo testamento revoca, al fine di aprire un fascicolo in tal senso.

Sezione 297

Il testamento redatto dal testatore deve contenere a dichiarazione che ne autorizza l'esecuzione.

CAPO VI: ESECUZIONE TESTAMENTO**Sezione 298**

L'esecuzione testamentaria spetta alla persona designata a tal fine dal testatore. In mancanza, e quando le parti non sono d'accordo sull'esecuzione, è effettuata dalla persona a ciò designata dal giudice.

Sezione 299

Il testamento non può essere eseguito su una successione le cui passività siano maggiori del patrimonio, a meno che il creditore, godendo della sua piena capacità, non vi acconsenta o vi sia estinzione dei crediti.

Sezione 300

Quando l'eredità è pari alla quota spettante a un erede indeterminato, il legatario ha diritto a una quota calcolata in considerazione del numero degli eredi, ma non può pretendere più di un terzo, se non con il permesso degli eredi maggiorenni.

Sezione 301

Il terzo è calcolato sulla massa dell'eredità, determinata previa detrazione dei diritti che gravano su di essa; tali diritti devono essere raccolti prima del lascito.

Sezione 302

Quando i lasciti di pari rango superano il terzo disponibile, i beneficiari condividono questo terzo in proporzione alla loro quota.

Quando uno dei lasciti si riferisce a una proprietà specifica, il beneficiario di tale eredità prende la sua parte di questa stessa proprietà. La quota del beneficiario di un lascito relativo a beni indeterminati viene detratta dall'intero terzo del patrimonio.

La quota spettante al beneficiario di un lascito relativo ad uno specifico immobile è fissata in base al valore di tale immobile in relazione al patrimonio.

Sezione 303

Se gli eredi, dopo la morte del testatore o durante la sua ultima malattia, hanno ratificato il testamento fatto a beneficio di un erede o il testamento relativo a più di un terzo dell'eredità o se il testatore aveva precedentemente chiesto la loro autorizzazione a questo effetto e che gli hanno dato, quelli tra loro, godendo della piena capacità, si trovano, per questo fatto, impegnati.

Sezione 304

Quando una persona muore dopo aver fatto un lascito in favore di un nascituro, i suoi eredi hanno l'usufrutto della cosa lasciata in eredità, fino a quando il figlio non nasca vivo; poi raccoglie il lascito.

Sezione 305

L'usufrutto appartiene a quello dei legatari esistenti al momento della morte del testatore o successivamente. Qualsiasi legatario che. a

rivelata dopo la morte concorre al beneficio dell'usufrutto, fino al giorno in cui diventa certa l'inesistenza di altri eredi. I legatari esistenti riscuotono quindi la nuda proprietà e l'usufrutto; la parte di colui che verrà a morire, farà parte della sua stessa successione.

Sezione 306

Quando un determinato oggetto viene successivamente lasciato in eredità a due persone, la seconda volontà annulla la prima.

Sezione 307

Il legatario che muore, dopo essere nato vivo, ha diritto all'eredità. Quest'ultimo fa parte della successione di questo legatario che si ritiene sia vissuto all'epoca della devoluzione ereditaria.

Sezione 308

Il lascito costituito per amore di Dio ea favore delle opere caritative, senza precisa indicazione della sua destinazione, deve essere utilizzato a beneficio delle opere caritative. Un istituto specializzato, ove opportuno, può essere incaricato dell'uso del lascito, fatte salve le disposizioni del successivo articolo 317.

Sezione 309

Il lascito reso a favore di edifici di culto, enti caritativi, istituti scientifici e di qualsiasi servizio pubblico, deve essere utilizzato a loro vantaggio oltre che a beneficio delle loro opere, dei loro bisogni e di ogni altra azione rientrante nel loro oggetto.

Sezione 310

Il lascito è valido quando è fatto a beneficio di una specifica carità, la cui creazione è prevista. Se questa creazione si rivela impossibile, il lascito viene assegnato a un'opera con scopo simile.

Sezione 311

Nel caso in cui il lascito riguardi solo l'usufrutto, si tiene conto del valore della piena proprietà per determinare la quota del lascito rispetto al patrimonio.

Sezione 312

In caso di perdita della cosa specifica oggetto del lascito o della sua attribuzione a un terzo durante la vita del testatore, a seguito di una pretesa, il legatario non ha più alcun diritto. Tuttavia, se tale perdita o tale attribuzione interessa solo una parte dell'oggetto del lascito, il legatario riceve il resto, nel limite di un terzo della successione, senza che la perdita sia presa in considerazione per il calcolo di questo terzo.

Sezione 313

Quando la proprietà è lasciata in eredità a beneficio di un figlio non ancora nato di una terza persona che muore senza lasciare un figlio nato o non ancora nato, questa proprietà torna al patrimonio del testatore.

Sezione 314

Il testamento è annullato da :

- 1) la morte del legatario davanti al testatore;
- 2) la perdita, prima della morte del testatore, della cosa specifica oggetto di lascito;
- 3) revoca del testamento da parte del testatore;
- 4) il rifiuto del legato, dopo la morte del testatore, da parte del legatario maggiore.

TITOLO II: SOSTITUZIONE *DELL'EREDE (TANZIL)*

Sezione 315

Il *Tanzil* è l'atto di nominare erede qualcuno quando non ne ha uno. qualità e di metterlo allo stesso rango di erede.

Sezione 316

Il *Tanzil* si forma allo stesso modo del testamento quando il suo autore dice: "tale persona erediterà con mio figlio o con i miei figli" oppure: "fai includere tale persona tra i miei eredi" oppure: "fai ereditare tale persona dalla mia proprietà " o, nel caso in cui il testatore abbia un nipote discendente dal figlio o dalla figlia: "che mio nipote eredi con i miei figli". Il *Tanzil* è assimilato alla volontà e obbedisce alle stesse regole. Tuttavia, il governo di *Tafadol* (che

concede all'erede una quota doppia di quella dell'erede) si applica al *Tanzil*.

Sezione 317

Quando, nel caso di *Tanzil*, vi è un erede riservato (*Fardh*) e se l'autore del *Tanzil* esprime espressamente la volontà di attribuire al beneficiario del *Tanzil* una quota pari a quella dell'erede al quale è assimilato, la determinazione delle quote avviene per frazioni (*aul*) e il *Tanzil comporta*, di conseguenza, la riduzione delle quote di ciascuno.

Qualora l'autore del *Tanzil* non abbia espresso espressamente la volontà di attribuire al beneficiario una quota pari a quella dell'erede al quale è assimilato, le quote sono calcolate tenendo conto dell'esistenza tra gli eredi della persona costituita come erede (*Monazzal*), che riceve una quota pari a quella spettante all'erede a cui è assimilato.

Il resto dell'eredità, che va agli eredi obbligati (*Fardh*) e altri, è diviso tra i beneficiari come se non ci fosse stato *Tanzil*, la cui esistenza comporta quindi la riduzione delle quote di tutti gli eredi obbligati e *aâsaba*.

Sezione 318

Quando nel caso di *Tanzil* non vi sono eredi obbligatori (*Fardh*), la persona nominata erede (*Monazzal*) è assimilata, a seconda dei casi, agli eredi maschi o femmine.

Sezione 319

Nel caso di *Tanzil*, quando vi sono più persone, maschi o femmine, istituite come eredi e l'autore del *Tanzil* ha espresso la sua volontà, o per attribuire loro la quota che il padre avrebbe raccolto durante la sua vita, o per sostituirlo loro, la condivisione avviene tra i beneficiari in modo tale che l'uomo riceva una quota doppia di quella della donna.

Sezione 320

Le cause non risolubili ai sensi delle disposizioni che disciplinano il *Tanzil*, sono risolte con riferimento alle disposizioni che disciplinano l'art
volere.

LIBRO VI: DELLA SUCCESSIONE

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI

Sezione 321

La successione è l'insieme dei beni o dei diritti patrimoniali lasciati dal de cujus.

Sezione 322

Sono inclusi e detratti dall'eredità cinque diritti, nel seguente ordine:

- 1) i diritti gravanti sui beni immobili facenti parte della successione ;
- 2) spese funerarie pagate nei limiti di convenienza;
- 3) i debiti del *defunto*;
- 4) testamento valido ed esecutivo;
- 5) diritti di successione secondo l'ordine stabilito nel presente codice.

Sezione 323

L'eredità è la trasmissione di un diritto, alla morte del titolare, dopo la liquidazione della successione, al soggetto che legittimamente lo rivendica, senza che vi sia donazione o compenso.

Sezione 324

L'eredità spetta di diritto alla morte reale o presunta del de *cujus* e in poi sopravvivenza certa del suo erede.

Sezione 325

Si presume morto la persona di cui non si hanno ulteriori notizie e sulla quale sia stato emesso un giudizio di presunzione di morte.

Sezione 326

La persona scomparsa è considerata viva rispetto ai suoi beni. La sua successione può essere aperta e divisa tra i suoi eredi solo dopo la pronuncia di una sentenza che ne dichiara la morte. È considerata viva sia rispetto ai propri diritti che rispetto ai diritti degli altri. La parte dubbia viene messa in riserva, fino a quando non si pronuncia sul suo caso.

Sezione 327

Quando una persona è scomparsa in circostanze eccezionali che rendono probabile la sua morte, al termine di un periodo di un anno che decorre dal giorno in cui ogni speranza di sapere se è viva o morta è emesso un giudizio dichiarativo di morte.

In tutti gli altri casi spetta al giudice fissare il termine al termine del quale emetterà la sentenza dichiarativa di morte e questo, previa istruttoria e accertamento, con ogni mezzo possibile, da parte delle autorità competenti per la ricerca dei dispersi persone.

Sezione 328

Quando muoiono più persone che sono eredi l'una dell'altra, senza che sia possibile determinare chi è morto per primo, nessuno di loro eredita gli altri, siano morti o meno durante lo stesso evento.

TITOLO II: CAUSE DI SUCCESSIBILITA', ITS CONDIZIONI E SUE PREVENZIONI

Sezione 329

Le cause di successione, come i vincoli coniugali e familiari, sono cause legali e non convenzionali o testamentarie. Né l'erede né il suo autore possono rinunciare al loro status di erede o autore. Non possono ritirarlo a favore di un altro.

Sezione 330

La successione è subordinata alle seguenti condizioni :

- 1) la certezza della morte reale o presunta del de cuius;
- 2) l'esistenza del suo erede al momento della morte effettiva o presunta;
- 3) conoscenza del legame che conferisce la qualità di erede.

Sezione 331

Il neonato ha diritto all'eredità solo quando è accertato che è nato vivo a seguito dei primi lamenti, allattamento o altre indicazioni simili.

Sezione 332

Non c'è eredità tra un musulmano e un non musulmano.
né nel caso in cui la filiazione paterna sia legalmente disconosciuta.

Sezione 333

Chi uccide volontariamente il de cuius non eredita i suoi beni, non ha diritto al denaro del sangue (*Diya*) e non espelle nessuno, anche se invoca il dubbio.

Chi uccide il de cuius involontariamente eredita la sua proprietà, ma non ha diritto al denaro del sangue (*Diya*) e spiazza altre persone.

TITOLO III: DIVERSI MEZZI DI EREDITÀ

Sezione 334

Ci sono quattro categorie di eredi:

- solo a *Fardh* ;
- solo da *Taâsib* ;
- a *Fardh* ea *Taâsib* allo stesso tempo;
- a *Fardh* o da *Taâsib* separatamente.

Sezione 335

Il *Fardh* è una quota di eredità determinata, assegnata all'erede. Il la successione è devoluta, in primo luogo, agli eredi di *Fardh*.

Il *Taâsib* consiste nell'ereditare l'intera successione o cosa per il resto, dopo l'assegnazione delle azioni spettanti agli eredi a *Fardh*.

Sezione 336

In assenza di un erede a *Fardh* o quando ce n'è uno e le tue azioni *Fardh* non esauriscono la successione, quest'ultima o ciò che ne rimane dopo che gli eredi di *Fardh* hanno ricevuto le loro quote, torna agli eredi di *Taasib*.

Sezione 337

Gli eredi di *Fardh* sono solo sei: la madre, nonna, marito, moglie, fratello uterino e sorella uterina.

Sezione 338

Gli eredi di *Taâsib* solo sono otto: il figlio, il figlio del figlio all'infinito, il cognato, il fratello consanguineo e il figlio di ciascuno di loro all'infinito, lo zio tedesco, lo zio paterno e il figlio dell'altro di loro all'infinito.

Sezione 339

Gli eredi sia a *Fardh* che a *Taâsib* sono in numero di due: il padre e l'antenato.

Sezione 340

Gli eredi di *Fardh* o di *Taâsib*, ma che non possono unire le due qualità, sono in numero di quattro: la figlia, la figlia del figlio, la sorella piena e la sorella consanguinea.

TITOLO IV: EREDI IN FARDH

Sezione 341

Le azioni di *Fardh* sono in numero di sei: metà, quarto, ottavo, due terzi, terzo e sesto.

Sezione 342

Gli eredi hanno diritto ad una quota di *Fardh*, pari alla metà del proprietà, sono in numero di cinque:

- 1) il marito, purché la moglie non abbia lasciato discendenti maschi o femmine;

- 2) la figlia, purché non si trovi in presenza di nessun altro figlio del de cujus, maschio o femmina;
- 3) la figlia del figlio, purché non sia in presenza di alcun figlio del de cujus di sesso maschile o femminile, né di alcun figlio del figlio nella sua stessa misura;
- 4) la sorella piena, purché non sia in presenza di un fratello pieno, padre, antenati, figlio maschio o femmina e figlio del figlio del *defunto* maschio o femmina;
- 5) la sorella consanguinea, purché non sia in presenza di un fratello consanguineo, di una sorella consanguinea, né degli eredi menzionati in relazione alla sorella piena.

Sezione 343

Gli eredi che hanno diritto ad una quota di *Fardh*, pari a un quarto del successione, sono in numero di due:

- 1) il marito, in concorrenza con un discendente della moglie avente vocazione ereditaria;
- 2) la moglie, in assenza di discendenti del marito aventi vocazione ereditaria.

Sezione 344

Un solo erede a *Fardh* può ricevere l'ottavo del patrimonio: la moglie, quando il marito lascia discendenti con vocazione ereditaria.

Sezione 345

Quattro eredi hanno diritto ai due terzi del patrimonio:

- 1) due o più figlie del de cujus, in assenza di figli;
- 2) due o più figlie del *figlio del defunto*, purché non siano in presenza di figli maschi o femmine del defunto e figli del figlio in pari misura loro;
- 3) due o più sorelle piene del de cujus, purché non siano in presenza di un fratello pieno, padre, antenati e discendenti con vocazione ad ereditare dal de *cujus*;

- 4) due o più sorelle consanguinee del de cuius, purché non siano in presenza di un fratello consanguineo e degli eredi menzionati in relazione alle due sorelle piene.

Sezione 346

Tre eredi hanno diritto ad una quota di *Fardh* pari ad un terzo del successione:

- 1) la madre, purché il de cuius non lasci in eredità alcun discendente con vocazione, né due o più fratelli e sorelle, anche se soggetti a sfratto (*Hajb*);
- 2) più fratelli e/o sorelle uterini, in assenza del padre, del nonno paterno, del figlio del defunto e del figlio del figlio maschio o femmina;
- 3) il nonno, se è in concorrenza con fratelli e sorelle e che il terzo costituisce per lui la quota più vantaggiosa.

Sezione 347

I beneficiari del sesto del patrimonio sono:

- 1) il padre, in presenza di un figlio o di un figlio del figlio del defunto, maschio o femmina;
- 2) la madre, purché in presenza di un figlio o di un figlio maschio o di due o più fratelli e/o sorelle effettivamente partecipanti alla successione o oggetto di sfratto (*Hajb*);
- 3) la figlia o più figlie di figli, a condizione che sia (sono) in concorrenza con una sola figlia del de cuius e che non vi siano figli di figli nel suo stesso grado;
- 4) la sorella o più sorelle consanguinee, purché ella (essi) sia (sono) in concorrenza con una sola sorella piena e che non vi sia con lei né padre né fratello consanguineo, né figlio maschio o femmina;
- 5) il fratello uterino, purché solo, o la sorella uterina, purché sola, se il de cuius non lascia padre, né antenato, né figlio, né figlio maschio o femmina;
- 6) la nonna, quando è sola, sia materna che paterna; in caso di presenza di due antenate, essi

condividono il sesto, purché siano nello stesso grado o che l'antenata materna sia di grado più remoto.

Se, invece, la nonna materna è di grado più ravvicinato, il sesto è assegnato esclusivamente a lei;

- 7) l'antenato paterno, in presenza di un figlio o di un figlio maschio, e in assenza del padre del defunto.

TITOLO V: EREDITÀ TRAMITE TAASIB

Sezione 348

Esistono tre tipi di eredi *asaba* :

- 1) *Asaba* eredi da soli;
- 2) eredi *Asaba* da altri;
- 3) *Asaba* eredi con altri.

Sezione 349

Gli eredi *Asaba* da soli sono classificati in ordine di priorità seguente:

- 1) i discendenti maschi di padre in figlio all'infinito;
- 2) il padre;
- 3) l'antenato paterno ei fratelli pieni e consanguinei;
- 4) discendenti maschi di fratelli pieni e consanguinei a infinito;
- 5) gli zii paterno-tedeschi o consanguinei del de cujus, gli zii paterno-tedeschi o consanguinei del padre del de cujus, gli zii paterno-tedeschi o consanguinei del nonno paterno del de cujus, nonché il maschio discendenti dai maschi delle persone suddette ad infinitum;
- 6) l'erario pubblico, in assenza di erede. In questo caso, l'autorità preposta ai domini dello Stato raccoglie il patrimonio. Tuttavia, se c'è un solo erede a *Fardh*, il resto della proprietà va a lui; in caso di pluralità di eredi di *Fardh* e che le loro quote non esauriscano l'intera successione, il resto ad essi restituisce secondo la quota di ciascuno nella successione.

Sezione 350

- 1) Quando, nella stessa categoria, vi sono più eredi *âsaba* da soli, la successione spetta a colui che è del grado di parentela più prossimo al de *cujus*.
- 2) Quando, nella categoria, vi sono più eredi in pari grado, la priorità è data dalla forza del legame: il primo genitore del de *cujus* ha la priorità su quello consanguineo.
- 3) In caso di esistenza di eredi della stessa categoria, dello stesso grado e uniti al de *cujus* dallo stesso rapporto di parentela, la successione è divisa tra loro equamente.

Sezione 351

Gli eredi *asaba* di altri sono:

- 1) la figlia, in presenza di figli;
- 2) la figlia di un figlio all'infinito, in presenza di un figlio di un figlio all'infinito, quando è nel suo stesso grado, o in grado inferiore ea meno che non erediti diversamente;
- 3) sorelle piene, in presenza di fratelli pieni, e sorelle consanguinee, in presenza di fratelli consanguinei.

In questi casi, l'eredità è divisa in modo tale che la quota di l'erede è il doppio di quello dell'erede.

Sezione 352

Gli eredi *âsaba* con altri sono le sorelle piene o consanguinee, in presenza di figlia o figlia di figli ad infinitum, raccolgono il resto del patrimonio dopo la detrazione delle quote di *Fardh*.

In questo caso le sorelle piene sono assimilate ai fratelli pieni e le sorelle consanguinee ai fratelli consanguinei, sono soggette alle stesse regole di loro rispetto agli altri eredi *âsaba* nell'attribuzione prioritaria della successione, secondo la categoria, il grado e la forza della relazione.

Sezione 353

Quando il padre o l'antenato è in concorrenza con la figlia o la figlia di un figlio ad infinitum, ha diritto a un sesto della successione come erede di *Fardh* ea ciò che ne resta, come erede *asib* .

Sezione 354

- 1) Quando l'antenato paterno è in presenza solo di fratelli e/o sorelle pieni o quando è in concorrenza solo con fratelli consanguinei e/o sorelle consanguinee, ha diritto alla maggiore delle due seguenti quote: un terzo del patrimonio o la quota che gli spetta dopo aver condiviso con i fratelli e le sorelle.
- 2) Quando si trova in presenza di fratelli e sorelle sia pieni che consanguinei, ha diritto alla maggiore delle due seguenti quote: un terzo del patrimonio o la quota che gli spetta dopo aver condiviso con i fratelli e le sorelle, da applicando la regola della *mouadda*.
- 3) Quando è con fratelli e sorelle ed eredi a *Fardh*, ha diritto alla maggiore delle seguenti tre quote: un sesto del patrimonio, un terzo del resto del patrimonio previa detrazione delle quote degli eredi in *Fardh* ovvero la quota che gli spetta dopo aver condiviso con i fratelli e le sorelle, in qualità di erede maschio, applicando, in ogni caso, la regola della *muadda*.

TITOLO VI: Sfratto (HAJB)

Sezione 355

Lo sfratto consiste nell'esclusione totale o parziale di un erede da parte di altro.

Sezione 356

Esistono due tipi di sfratto:

- 1) sfratto parziale che riduce la quota di eredità riducendola a una quota inferiore;
- 2) lo sfratto totale che esclude dalla successione.

Sezione 357

Lo sfratto totale non può riguardare i seguenti sei eredi: il figlio, la figlia, il padre, la madre, il marito e la moglie.

Sezione 358

Lo sfratto totale si verifica nei seguenti casi:

- 1) il figlio dei figli è estromesso dal figlio solo, e il più vicino dei nipoti estromette i nipoti più lontani;
- 2) la figlia di un figlio è estromessa dal figlio o da due figlie, a meno che non si trovi in presenza di un figlio di figlio del suo grado o inferiore al suo che diventi *per lei asib*;
- 3) il nonno viene estromesso solo dal padre. L'antenato più antico chiudere esclude l'antenato più lontano;
- 4) il primo fratello e la prima sorella sono estromessi dal padre, dal figlio e dal figlio del figlio;
- 5) il fratello consanguineo e la sorella consanguinea sono estromessi dal fratello pieno e da coloro che estromettono quest'ultimo e non sono estromessi dalla sorella piena;
- 6) la sorella consanguinea è estromessa da due sorelle piene, se non in presenza di un fratello consanguineo;
- 7) il figlio del primo fratello è estromesso dal nonno e dal fratello di sangue, nonché da coloro che estromettono quest'ultimo;
- 8) il figlio del fratello di sangue è estromesso dal figlio del fratello pieno e da coloro che cacciano quest'ultimo;
- 9) il primo zio paterno è estromesso dal figlio del fratello consanguineo e da coloro che estromettono quest'ultimo;
- 10) lo zio paterno consanguineo è estromesso dal primo zio e da coloro che lo cacciano;
- 11) il figlio del primo zio paterno è estromesso dallo zio paterno consanguineo e da coloro che lo estromettono;
- 12) il figlio dello zio paterno consanguineo è estromesso dal figlio del primo zio paterno e da coloro che lo cacciano;
- 13) il fratello uterino e la sorella uterina sono estromessi dal figlio, dalla figlia, dal figlio del figlio e dalla figlia del figlio all'infinito, dal padre e dall'antenato;
- 14) la nonna materna è estromessa solo dalla madre;
- 15) la nonna paterna viene estromessa dal padre e dalla madre;

- 16) l'antenato materno più vicino estromette l'antenato paterno di grado più lontano.

Sezione 359

Lo sfratto parziale avviene nei seguenti casi:

- 1) la madre: la sua quota di *Fardh* è ridotta da un terzo a un sesto dal figlio, figlio di figlio, figlia, figlia di figlio, e anche da due o più fratelli e sorelle, siano essi fratelli, consanguinei o uterini, eredi o estromessi;
- 2) il marito: il figlio, il figlio di un figlio, la figlia, la figlia di un figlio, riporta la sua quota da metà a un quarto;
- 3) la moglie: il figlio, il figlio di un figlio, la figlia, la figlia di un figlio, riporta la sua quota da un quarto a un ottavo;
- 4) la figlia di un figlio: la sua quota è ridotta dalla metà a un sesto dall'unica figlia. Parimenti, la figlia riduce la quota di due o più figlie di figli da due terzi a un sesto;
- 5) la consanguinea: la sorella piena riporta la sua quota di *Fardh* dalla metà alla sesta; riduce la quota di due o più sorelle consanguinee da due terzi a un sesto;
- 6) il padre: il figlio e il figlio di un figlio gli fanno perdere la qualità di *asib*, lui riceve il sesto;
- 7) il nonno paterno: in assenza del padre, il figlio o il figlio di un figlio gli fa perdere la qualità di *asib*, riceve il sesto;
- 8) la figlia, la figlia del figlio, la sorella piena e la sorella consanguinea, siano esse nubili o più, ciascuna di esse viene trasferita, dal fratello, dalla categoria degli eredi a *Fardh* in quella degli *eredi asaba*;
- 9) sorelle piene e sorelle consanguinee: sono trasferite nella categoria di *âsaba* da una o più figlie o da una o più figlie di figli.

TITOLO VII: CASI SPECIALI

Sezione 360

Il caso *Mouda*

Quando ci sono fratelli e sorelle consanguinei con i fratelli e le sorelle pieni, i primi tengono conto dell'antenato con il

secondi per evitare che l'antenato riceva una quota troppo grande del patrimonio. Quindi, se nel gruppo dei fratelli e sorelle pieni c'è più di una sorella, questi eredi prendono la parte dei fratelli e delle sorelle consanguinei. Se c'è solo una sorella piena, riceve la sua intera quota di *Fardh* e il resto del patrimonio è condiviso tra fratelli e sorelle consanguinei, l'erede riceve il doppio della quota dell'erede.

Sezione 361

Il caso di *el-akdariya* e *el-gharra*

In concorrenza con l'antenata, la sorella non eredita come erede di *Fardh*, tranne nel caso di *el-akdariya*. Questo caso presuppone la presenza simultanea del coniuge, della sorella piena o consanguinea, di un antenato e della madre. La quota del nonno viene unita al *Fardh* della sorella, quindi la divisione viene effettuata secondo la regola attribuendo all'erede una quota doppia di quella dell'erede. Il denominatore è sei, aumentato a nove, poi a 27. Il marito riceve 27/9, la madre 27/6, la sorella 27/4 e il nonno 27/8 .

Sezione 362

Il caso al-Malikiya

Quando sono presenti il nonno, il marito, la madre o la nonna, uno o più fratelli consanguinei e due o più fratelli e sorelle uterini, il marito riceve la metà, la madre il sesto e il nonno il resto del patrimonio. I fratelli e le sorelle uterini non hanno diritto a nulla, perché il nonno li caccia; similmente, il fratello consanguineo non riceve nulla.

Sezione 363

Il caso *chibhou-el-malikiya* (quasi *el-malikiya*)

Quando l'antenato viene alla tenuta con il marito, la madre o l'antenato, un fratello pieno e due o più fratelli e sorelle uterini, l'antenato prende ciò che resta dopo aver preso le quote di *Fardh*, ad eccezione dei fratelli e delle sorelle a causa della loro sfratto da parte del nonno.

Sezione 364

Il caso *el-Kharqu*.

Quando ci sono: la madre, il nonno e una sorella piena o consanguinea, la madre ne riceve un terzo, e il resto è diviso tra il nonno e la sorella, secondo la regola che attribuisce all'erede il doppio dell'erede.

Sezione 365

Il caso el-mushtaraka

Il fratello riceve la stessa quota di quella della sorella, nel caso *di el mouchtaraka*. Ciò presuppone la presenza del coniuge, della madre o della nonna, di due o più fratelli e sorelle uterini e di uno o più fratelli pieni, i fratelli e le sorelle uterini e i fratelli e sorelle pieni sono condivisi per un terzo in egual misura, a testa, perché provengono tutti dalla stessa madre.

Sezione 366

Il caso el-gharâwyn.

Quando sono presenti: la moglie e il padre e la madre del *de cujus*, la moglie ha diritto a un quarto, la madre a un terzo di ciò che resta del patrimonio, cioè un quarto, e il padre riceve il resto. Quando il marito è in presenza del padre e della madre del defunto, riceve la metà e la madre un terzo del resto, cioè il sesto e il resto va al padre.

Sezione 367

Il caso el-mubahala

Quando sono presenti il marito, la madre e una sorella piena o consanguinea, il marito riceve la metà, la sorella la metà e la madre una terza. Il denominatore è sei e si eleva a otto: il marito riceve $\frac{3}{8}$. sorella $\frac{3}{8}$ e madre $\frac{2}{8}$.

Sezione 368

Il caso el-minbariya

Quando sono presenti: la moglie, le due figlie, il padre e la madre, il denominatore delle loro quote di *Fardh* è ventiquattro, si aumenta a ventisette. Le due figlie ricevono due terzi, cioè $\frac{16}{27}$, il padre e la madre un terzo, cioè $\frac{8}{27}$, e la moglie l'ottavo, cioè $\frac{3}{27}$, così che la sua quota di *Fardh* dall'ottava diventa la nona.

TITOLO VIII: EREDITÀ OBBLIGATORIA (WASSIYA WAJIBA)**Sezione 369**

Quando una persona muore lasciando nipoti di un figlio o di una figlia premorti o deceduti contemporaneamente a loro, tali nipoti beneficiano, nel limite di un terzo disponibile dalla successione, di un lascito obbligatorio, secondo la distribuzione e in alle condizioni di cui ai successivi artt.

Sezione 370

Il legato obbligatorio attribuito ai nipoti di cui all'art precedente, è uguale alla quota di patrimonio che il padre o la madre avrebbero ricevuto dall'ascendente se fossero sopravvissuti; Tuttavia. un terzo del patrimonio non può essere superato.

Sezione 371

I predetti nipoti non hanno diritto al lascito obbligatorio, quando ereditano l'ascendenza del padre o della madre, sia del nonno o della nonna, né nel caso in cui quest'ultima abbia provato in loro favore o abbia donato, a titolo gratuito, durante la sua vita, beni di valore pari a quello della quota a cui potevano pretendere in forza del lascito. Quando il lascito è inferiore a tale quota, deve essere integrato; se superiore, l'eccedenza è subordinata all'approvazione degli eredi. Se il de cuius ha provato a beneficio di alcuni solo di essi, gli altri hanno diritto al lascito obbligatorio entro il limite della loro quota, determinata secondo quanto sopra.

Sezione 372

Hanno diritto all'eredità obbligatoria: i figli dei figli maschi, i figli delle figlie ei figli dei figli dei figli all'infinito qualunque sia il loro numero, ricevendo all'erede una quota doppia di quella dell'erede. In questo caso, l'ascendente estromette il suo discendente ma non il discendente di un altro. Ogni discendente prende solo la parte del suo ascendente.

TITOLO IX: LIQUIDAZIONE DELLA SUCCESSIONE

Sezione 373

Il tribunale può, se del caso, adottare tutte le misure necessarie quali il pagamento delle spese funerarie del defunto, nei limiti della convenienza, e le procedure urgenti necessarie alla conservazione della successione. Egli può in particolare ordinare l'apposizione di sigilli, la spedizione di qualsiasi somma di denaro, banconote e valori.

Sezione 374

Il giudice della tutela dispone, d'ufficio, che tali procedure siano seguite quando risulta che vi sia tra gli eredi un minore sprovvisto di tutore testamentario, lo stesso dicasi in caso di assenza di uno degli eredi.

Qualsiasi persona interessata può chiedere ai tribunali di avviare il procedure previste dal precedente articolo 373 quando giustificate.

Quando il defunto detiene, al momento del decesso, beni dello Stato, il giudice in camera di consiglio, su richiesta del pubblico ministero o del rappresentante dello Stato, deve adottare le misure idonee a garantire la conservazione di detti beni . .

Sezione 375

Il tribunale designa, per liquidare la successione, la persona sulla cui scelta si sono accordati gli eredi. In mancanza di accordo, e se il giudice ritenga necessario nominare un curatore, lo richiede, per quanto possibile, di sceglierne uno tra gli eredi, sentite le loro osservazioni e riserve.

Sezione 376

È fatto divieto a chiunque, tra gli eredi, di subentrare nella gestione dei beni ereditari prima della liquidazione, a meno che una necessità imperativa non lo costringa a farlo. Gli è altresì vietato riscuotere i crediti e pagare i debiti della successione, senza l'autorizzazione del liquidatore o del tribunale in mancanza di quest'ultimo.

Sezione 377

Spetta al liquidatore, non appena nominato, procedere all'inventario di tutti i beni del defunto tramite due *adoul*, secondo le norme inventariali vigenti. Allo stesso modo, deve scoprire cosa include la successione in termini di crediti o debiti.

Gli eredi devono informare il liquidatore di tutto ciò che hanno conoscenza delle passività e delle attività dell'eredità.

Il liquidatore procede, su richiesta di uno degli eredi, all'inventario dei beni essenziali destinati all'uso quotidiano della famiglia. Li lascia nelle mani della famiglia che li utilizzava al momento della morte del defunto. Tale famiglia ha l'affidamento di tale attrezzatura, fino a quando non viene pronunciata in giudizio sommario, se necessario.

Sezione 378

Il legale rappresentante accompagna il liquidatore della successione nell'espletamento delle procedure di sua competenza in virtù di quanto previsto dagli articoli 377 e seguenti. Accompagna altresì la persona designata dal giudice incaricato della tutela per l'esecuzione delle misure cautelari, per l'alzata dei sigilli o per l'inventario della successione .

Sezione 379

Possono esserci uno o più liquidatori.

Le regole che disciplinano il mandato si applicano al liquidatore in limite di quanto indicato nella decisione di nomina.

Sezione 380

Il liquidatore può rifiutare l'incarico a lui affidato o arrendersi a posteriori, secondo le regole del mandato.

Il giudice può anche sostituire il vecchio curatore, d'ufficio o su richiesta di uno degli interessati, quando sussistono motivi che giustificano tale decisione.

Sezione 381

La missione del liquidatore è enunciata nella decisione di nomina.

Sezione 382

La decisione di designazione fissa un termine entro il quale il liquidatore presenta l'esito dell'inventario della successione.

Sezione 383

Spetta al liquidatore chiedere un equo compenso per l'esecuzione della sua missione.

Sezione 384

Le spese di liquidazione sono a carico dell'eredità .

Sezione 385

Trascorso il termine a lui concesso, il liquidatore deve presentare un dettagliato prospetto di tutti i beni mobili e immobili lasciati dal defunto.

Il liquidatore deve menzionare in tale prospetto i diritti ei debiti di cui è iscritto, mediante atti e registri, nonché quelli di cui viene a conoscenza con qualsiasi altro mezzo.

Il curatore può chiedere al giudice di prorogare il termine concesso, quando sussistono motivi che lo giustifichino.

Sezione 386

Dopo l'esame dell'inventario da parte del tribunale, la successione viene liquidata sotto il suo controllo.

Sezione 387

Durante la liquidazione della successione, il liquidatore deve compiere gli atti di gestione necessari. Deve inoltre rappresentare l'eredità in giudizio e riscuotere i crediti ereditari che hanno raggiunto la maturità.

Il liquidatore, anche se non remunerato, è responsabile del rappresentante salariato.

Il giudice incaricato della tutela può esigere dal liquidatore la presentazione periodica dei conti della sua direzione.

Sezione 388

Per valutare l'eredità, il liquidatore si rivolge a esperti o a qualsiasi persona con competenze speciali a tale scopo.

Sezione 389

Il curatore, previa richiesta del nulla osta al giudice delle tutele o al tribunale e dopo l'approvazione degli eredi, procede al pagamento dei debiti ereditari dovuti. Quanto ai debiti contestati, questi vengono estinti solo dopo che si è pronunciata in via definitiva sull'argomento.

La divisione del patrimonio esistente della successione non è subordinata alla riscossione di tutti i debiti.

Quando la successione comprende debiti, la partizione è sospesa nei limiti del debito rivendicato, fino alla pronuncia della controversia.

Sezione 390

In caso di insolvenza o presunzione di insolvenza della successione, il liquidatore deve sospendere il pagamento dell'eventuale debito, anche se non oggetto di contenzioso, fino a quando non sia stato definitivamente risolto tutto il contenzioso relativo al passivo dell'eredità.

Sezione 391

Il liquidatore salda i debiti della successione per mezzo dei debiti che recupera, delle somme di denaro che essa comprende e dell'importo della vendita di beni mobili. In caso di insufficienza si farà ricorso agli importi della vendita dell'immobile fino all'ammontare dei debiti residui dovuti.

I beni mobili e immobili sono venduti all'asta pubblica, a meno che gli eredi non concordino di assegnarli fino al valore fissato mediante perizia o mediante gara tra loro.

Sezione 392

Dopo la liquidazione dei debiti di successione nell'ordine previsto dall'articolo 322, l'atto di testamento è consegnato dal liquidatore del

successione alla persona abilitata a eseguire il testamento ai sensi dell'articolo 298.

TITOLO X: CONSEGNA E CONDIVISIONE DEL SUCCESSIONE

Sezione 393

Dopo il pagamento delle tasse di successione, gli eredi prendono possesso di ciò che resta del patrimonio, ciascuno secondo la sua quota legale. Non appena completato l'inventario della successione, gli eredi possono chiedere, sulla base del conto, di prendere possesso degli oggetti e delle somme di denaro non indispensabili per la liquidazione della successione.

Ciascun erede può anche prendere possesso di una parte del patrimonio, purché il suo valore non ecceda la sua quota, salvo il consenso di tutti gli eredi.

Sezione 394

Qualsiasi erede può ottenere dai due *adoul* copia dell'atto di successione (*Iratha*) e copia dell'inventario di eredità indicando la sua quota e determinando quanto spetta a ciascuno degli eredi dei beni della successione.

Sezione 395

Chiunque abbia diritto a una quota dell'eredità come erede di *Fardh* e/o *âsib* o legatario, ha il diritto di richiedere la distrazione della sua quota in conformità con la legge.

LIBRO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALE

Sezione 396

Le scadenze previste dal presente Codice sono scadenze chiare.

Se l'ultimo giorno è un giorno festivo, il periodo si estende al primo giorno aprire.

Sezione 397

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente Codice o relative al medesimo oggetto, in particolare le disposizioni dei seguenti dahir:

- Dahir n. 1-57-343 di Rabii 28 , 1377 (22 novembre 1957) attuando, su tutto il territorio del Regno, le disposizioni dei libri I e II relative al matrimonio e al suo scioglimento, come integrate e modificate e le testi adottati per la sua applicazione;

- Dahir n. 1-57-379 di Jumada I 25 , 1377 (18 dicembre 1957) applicando, su tutto il territorio del Regno, le disposizioni del libro III sulla filiazione ei suoi effetti;

- dahir n° 1-58-019 del 4 *Rejeb* 1377 (25 gennaio 1958) applicando, su tutto il territorio del Regno, le disposizioni del libro IV su capacità e rappresentanza legale;

- Dahir n. 1-58-037 di *Rejeb* 30 , 1377 (20 febbraio 1958) applicando, su tutto il territorio del Regno, le disposizioni del libro V sul testamento;

- Dahir n. 1-58-112 del Ramadan 13, 1377 (3 aprile 1958) applicando, su tutto il territorio del Regno, le disposizioni del Libro VI sulle successioni.

Tuttavia, le disposizioni previste dai citati dahir e alle quali si riferiscono i testi legislativi e regolamentari vigenti sono sostituite dalle corrispondenti disposizioni emanate dal presente Codice.

Sezione 398

Restano validi gli atti processuali svolti nell'art
lo stato personale conta, prima dell'entrata in vigore del presente Codice.

Sezione 399

Le decisioni pronunciate prima della data di entrata in vigore del presente Codice restano soggette, per quanto riguarda i ricorsi ei loro termini, alle disposizioni previste nei dahirs di cui al precedente articolo 397.

Sezione 400

Per quanto non espressamente enunciato nel presente Codice si rimanda alle prescrizioni del Rito Malechita e/o alle conclusioni dello sforzo giurisprudenziale (*Ijtihad*), al fine di dare concreta espressione ai valori della giustizia , uguaglianza e convivenza armoniosa nella vita comune, che *l'Islam* sostiene.

0229041603

SOMMARIO

Dahir n° 1-04-22 del 12 hijra 1424 (3 febbraio 2004) che promulga la legge n° 70-03 sul Codice della Famiglia. 2

PREAMBOLO.....4

Legge n. 70-03 sul Codice della Famiglia 12

CAPO PRELIMINARE: DISPOSIZIONI GENERALI12

LIBRO UNO: DEL MATRIMONIO 13

TITOLO PRIMO: FIDANZAMENTI E MATRIMONI13

CAPITOLO PRIMO: UN IMPEGNO 13

CAPO II: MATRIMONIO14

TITOLO II: CAPACITÀ, TUTELA MATRIMONIALE E SADAQ (IL PUNTO)17

CAPITOLO PRIMO: CAPACITÀ E TUTELA MATRIMONIALE.....17

CAPITOLO II: DI SADAQ (IL PUNTO).....18

TITOLO III: IMPEDIMENTI AL MATRIMONIO21

CAPITOLO PRIMO: IMPEDIMENTI PERPEUTI21

CAPO II: IMPEDIMENTI TEMPORANEI21

TITOLO IV: CONDIZIONI CONSENSUALI PER LA CONCLUSIONE DEL MATRIMONIO E LORO EFFETTI24

TITOLO V: CATEGORIE DI MATRIMONIO E LORO NORME....25

CAPITOLO PRIMO: MATRIMONIO VALIDO E SUOI EFFETTI....25

Sezione I: - Coniugi25

Sezione II: - Bambini26

SEZIONE III: - Parenti stretti28

CAPO II: MATRIMONIO NON VALIDO ED I SUOI EFFETTI28

SEZIONE I: - Matrimonio nullo28

SEZIONE II: - Del matrimonio viziato29

TITOLO VI: PROCEDURE E FORMALITÀ AMMINISTRATIVE NECESSARI PER L'ISTITUZIONE DEL CERTIFICATO DI MATRIMONIO.....30

LIBRO II: DELLA DISSOLUZIONE DEL PATTO MATRIMONIALE E DEI SUOI EFFETTI 34

TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI34

TITOLO II: MORTE E RISOLUZIONE 35

| | |
|--|----|
| CAPITOLO PRIMO: MORTE | 35 |
| CAPO II: RISOLUZIONE | 35 |
| TITOLO III: DIVORZIO SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO | 36 |
| TITOLO IV: DIVORZIO GIUDIZIARIO (Tatliq) | 40 |
| CAPITOLO PRIMO: DIVORZIO GIUDIZIARIO SU RICHIESTA DI UNO DEI CONIUGLI PER RAGIONE DI DISCORDIA (CHIQAQ) | 40 |
| CAPO II: DIVORZIO GIUDIZIARIO PER ALTRE CAUSE | 41 |
| SEZIONE I: - Mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni previste nell'atto di matrimonio o danno | 41 |
| SEZIONE II: - Mancata manutenzione | 42 |
| SEZIONE III: - Assenza | 43 |
| SEZIONE IV: - Vizio redentivo | 43 |
| SEZIONE V: - Giuramento di Continenza (<i>Ilaâ</i>) e <i>Abbandono (Hajr)</i> | 44 |
| SEZIONE VI: - Azioni giudiziarie di divorzio | 45 |
| TITOLO V: DIVORZIO RECIPROCO O RISPETTO AL COMPENSO (KHOL) | 45 |
| CAPITOLO PRIMO: DIVORZIO PER RECIPROCO CONSENSO | 45 |
| CAPITOLO II: DIVORZIO DI KHOL | 45 |
| TITOLO VI: CATEGORIE DI DIVORZIO SOTTO CONTROLLO GIUDIZIARIO E DI DIVORZIO GIUDIZIARIO | 47 |
| CAPO PRIMO: MISURE PROVVISORIE | 47 |
| CAPO II: DIVORZIO REVOCABILE (RIJII) E DIVORZIO IRREVOCABILE (BAIN) | 47 |
| TITOLO VII: EFFETTI DELLO SCIoglimento DEL PATTO MATRIMONIALE | 49 |
| CAPITOLO PRIMO: DEL PERIODO DI IDDA (IDDA) | 49 |
| SEZIONE I: - Del periodo di vedovanza per morte | 49 |
| SEZIONE II: - Del periodo di vedovanza della gestante | 49 |
| CAPITOLO II: SULL'INTERFERENZA DEI DIVERSI PERIODI DI VIDUITÀ | 50 |
| TITOLO VIII: FORMALITÀ E CONTENUTI DELL'ATTO DI DIVORZIO SOTTO VIGILANZA GIUDIZIARIA | 50 |
| LIBRO III: DELLA NASCITA E DEI SUOI EFFETTI | 53 |

| | |
|---|-----------|
| TITOLO PRIMO: DI FILIAZIONE PARENTALE (BOUNOUWWA) E DI FILIAZIONE PATERNA (NASAB) | 53 |
| CAPITOLO PRIMO: FILIAZIONE DEI GENITORI | 53 |
| CAPO II: LA FILIPAZIONE PATERNA E I SUOI MEZZI DI PROVA | 54 |
| TITOLO II: CUSTODIA DEL BAMBINO (HADANA) | 57 |
| CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI | 57 |
| CAPO II: I DVOLUTARI DELLA GUARDIA E IL LORO ORDINE DI PRIORITÀ | 60 |
| CAPO III: CONDIZIONI PER LA DEVOLUZIONE DELLA GUARDIA E LE CAUSE DELLA SUA DECADENZA | 60 |
| CAPO IV: VISITA DEL BAMBINO AFFIDABILE.. | 62 |
| TITOLO III: MANUTENZIONE (NAFAQA) | 64 |
| CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI | 64 |
| CAPO II: MANTENIMENTO DELLA MOGLIE | 65 |
| CAPITOLO III: MANUTENZIONE DOVUTO A PARENTI STRETTI..... | 66 |
| SEZIONE I: - Alimenti spettanti ai figli | 66 |
| SEZIONE II: - Alimenti spettanti ai genitori | 67 |
| CAPO IV: MANUTENZIONI DOVUTE A TERZI A SEGUITO DI UN IMPEGNO | 67 |
| LIBRO IV: CAPACITÀ E RAPPRESENTANZA LEGALE | 68 |
| TITOLO PRIMO: DELLA CAPACITÀ DEI MOTIVI DEL DIVIETO ESCLUSI GLI ATTI VIETATI | 68 |
| CAPITOLO PRIMO: CAPACITÀ | 68 |
| CAPITOLO II: MOTIVI DEL DIVIETO E PROCEDURE PER LA SUA ISTITUZIONE | 69 |
| SEZIONE I: - Motivi del divieto | 69 |
| SEZIONE II: - Procedure per l'istituzione e la revoca del divieto..... | 70 |
| CAPO III: ATTI VIETATI | 71 |
| SEZIONE I: - Atti dell'incapace | 71 |
| SEZIONE II: - Atti della persona non pienamente capace | 71 |
| TITOLO II: RAPPRESENTANZA LEGALE | 72 |
| CAPITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI | 72 |
| CAPO II: COMPETENZE E RESPONSABILITÀ | 73 |

| | |
|---|------------|
| DEL RAPPRESENTANTE LEGALE | 73 |
| SEZIONE I: - Del tutore legale | 74 |
| SEZIONE II: - Del tutore testamentario e del tutore dativo..... | 76 |
| CAPO III: CONTROLLO GIUDIZIARIO | 81 |
| LIBRO V: DEL TESTAMENTO | 84 |
| TITOLO PRIMO: CONDIZIONI DELLA VOLONTÀ E TERMINI DELLA SUA ESECUZIONE..... | 84 |
| CAPITOLO PRIMO: DEL TESTATORE | 84 |
| CAPO II: DEL LEGATO | 84 |
| CAPO III: OFFERTA E ACCETTAZIONE | 85 |
| CAPO IV: OGGETTO DELL'EREDITÀ | 86 |
| CAPO V: FORMA DELLA VOLONTÀ | 87 |
| CAPO VI: ESECUZIONE DI VOLONTÀ | 87 |
| TITOLO II: SULLA SOSTITUZIONE DELL'EREDE (TANZIL) | 90 |
| LIBRO VI: SULLA SUCCESSIONE | 92 |
| TITOLO PRIMO: DISPOSIZIONI GENERALI | 92 |
| TITOLO II: LE CAUSE DI SUCCESSIBILITA', LE SUE CONDIZIONI E LE SUE PREVENZIONI | 93 |
| TITOLO III: I DIVERSI MEZZI DI EREDITÀ..... | 94 |
| TITOLO IV: EREDI IN FARDH | 95 |
| TITOLO V: EREDITÀ TRAMITE TAASIB | 98 |
| TITOLO VI: Sfratto (HAJB)..... | 100 |
| TITOLO VII: CASI SPECIFICI | 102 |
| TITOLO VIII: EREDITÀ OBBLIGATORIA (WASSIYA WAJIBA) | 105 |
| TITOLO IX: LIQUIDAZIONE DELLA SUCCESSIONE | 106 |
| TITOLO X: CONSEGNA E CONDIVISIONE DELLA SUCCESSIONE | 110 |
| LIBRO VII: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 111 |
| Contenuti | 113 |